SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 157)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(OSSOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1976

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ad un Programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione creatasi a seguito della quadruplicazione del prezzo del petrolio ha costituito per i paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) una delle preoccupazioni più gravi cui essi hanno dovuto far fronte nel corso di un venticinquennio.

Infatti, durante i venticinque anni trascorsi, i paesi industrializzati hanno sempre più profondamente fondato la loro attività industriale ed il loro sviluppo economico sul petrolio, fonte primaria di energia, di cui la maggior parte di essi, particolarmente in Europa, è pressocchè totalmente sprovvista.

A partire dall'autunno 1973 è divenuto via via sempre più evidente che due problemi maggiori devono essere ormai affrontati:

a) in modo generale, è emersa la necessità che occorrerà compiere sforzi considerevoli nei settori della ricerca e degli investi-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

menti per assicurare l'avvenire degli approvvigionamenti energetici tradizionali, nuovi o alternativi, e ciò in quanto le riserve petrolifere finora note potrebbero esaurirsi alla fine di questo secolo se sottoposte ad uno sfruttamento non razionale. Inoltre, per un periodo di tempo indeterminato ma certo non breve, il costo dell'energia risulterà assai più elevato che nel corso dell'ultimo decennio;

b) gli enormi trasferimenti finanziari, che costituiscono la diretta conseguenza dell'aumento del prezzo del petrolio e destinati anch'essi a protrarsi indeterminatamente nel tempo, hanno creato una situazione sostanzialmente nuova nelle relazioni economiche internazionali. Tale eccedenza finanziaria e, di conseguenza, il *deficit* senza precedenti accusato dalla bilancia dei pagamenti di tutti i paesi consumatori di petrolio nei confronti dei paesi produttori, appare di una ampiezza tale da mettere in pericolo l'intera economia mondiale ed in primo luogo la liberalizzazione degli scambi, dei pagamenti e degli investimenti internazionali.

Di fronte ad una situazione di una gravità senza precedenti, la necessità di una organica e completa cooperazione internazionale è apparsa fin dal primo insorgere della crisi petrolifera un imperativo cui ben difficilmente i paesi industrializzati avrebbero potuto sottrarsi senza mettere a repentaglio la loro sopravvivenza economica.

L'Accordo relativo ad un « Programma internazionale per l'energia » — firmato a Parigi il 18 novembre 1974 dai Plenipotenziari dell'Austria, del Belgio, del Canadà, della Danimarca, del Giappone, dell'Italia, dell'Irlanda, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi, della Repubblica federale di Germania, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America, della Spagna, della Svezia, della Svizzera e della Turchia — costituisce precisamente il risultato di un lungo sforzo compiuto in comune in vista del raggiungimento di una più stretta cooperazione nel settore energetico di tutti i paesi facenti parte dell'OCSE.

Si tratta di un atto di riavvicinamento, solidarietà e mutua assistenza da cui è assolutamente esclusa, dallo spirito e dalla lettera dell'Accordo, qualsiasi nozione di antagonismo o di confronto verso chiunque. Infatti, condizione irrinunciabile, non solo della nostra adesione all'Accordo ma anche della nostra partecipazione in tutti i fori internazionali ove si è discusso e si discute di problemi energetici, è stata sempre e fermamente quella che si debba intensificare ogni possibile sforzo per avviare e sviluppare un dialogo costruttivo con i paesi produttori di petrolio e con i paesi in via di sviluppo non produttori allo scopo di raggiungere una soluzione di comune soddisfazione, che in definitiva è la sola in grado di consentire un sistema duraturo di approvvigionamenti regolari a prezzi equi per ambo le parti.

Il « Programma internazionale per l'energia », contenuto nell'Accordo, segue le linee fissate dai lavori preparatori, svolti dal febbraio all'ottobre del 1974 dal « Gruppo di coordinamento per l'energia » creato nello stesso febbraio 1974 dalla Conferenza di Washington.

Tra i Paesi della Comunità europea, solo la Francia, che nel febbraio 1974 partecipò alla Conferenza di Washington, non ritenne in quella occasione di poter adottare quei paragrafi del comunicato finale (n. 9, parte del n. 10 e il n. 16) con cui i Ministri degli esteri di tutti gli altri Stati partecipanti riaffermavano la necessità di un programma di azione comune e, soprattutto, la creazione di un « meccanismo di continuazione », per l'appunto il già menzionato « Gruppo di coordinamento per l'energia », cui venne attribuito il compito di dare un concreto seguito alle decisioni prese nel corso della Conferenza.

Per rispondere in maniera adeguata agli obiettivi desiderati dai paesi partecipanti, la cooperazione nel settore energetico doveva rispondere ad almeno due imperativi:

disporre in ogni momento di una « visione orizzontale » dei problemi energetici in tutti i loro aspetti, scientifici, tecnici, commerciali, monetari, finanziari ed anche politici;

prevedere un meccanismo operativo in grado di essere avviato rapidamente in caso di emergenza.

Quanto al quadro istituzionale, gli Stati firmatari hanno unanimemente convenuto sull'opportunità che l'« Agenzia internazionale per l'energia », l'organismo previsto dall'Accordo per l'esecuzione del Programma, venisse a costituirsi nell'ambito della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici in cui essi fattivamente collaborano da venticinque anni.

La formula indicata, vale a dire la creazione dell'Agenzia internazionale per l'energia quale organo autonomo nel quadro dell'OCSE, è apparsa una necessità inderogabile per far fronte a gravi, urgenti e specifiche esigenze della comunità internazionale che non avrebbero potuto trovare adeguata ed esauriente trattazione in alcun altra delle pur numerose istituzioni multilaterali già esistenti.

Cooperazione con i Paesi produttori di petrolio.

Fin dall'inizio dei lavori del « Gruppo di coordinamento per l'energia », i paesi partecipanti hanno costantemente manifestato un interesse particolare, di cui l'Italia si è fatta attiva e costante portatrice in ogni occasione, per la cooperazione con i paesi produttori di petrolio e gli altri paesi consumatori, particolarmente quelli in via di sviluppo. Tali obiettivi trovano conferma nella normativa dell'Accordo tanto che questa nuova forma di cooperazione costituisce uno dei maggiori campi di attività della nuova Agenzia. Consacrato questo principio, ed allo scopo di consentire un dialogo quanto più vasto possibile, l'Agenzia dovrà quindi gradualmente passare da un sistema unilaterale ad un sistema in cui trovino posto consultazione e discussione tra tutte le parti interessate alla soluzione degli attuali problemi energetici.

Cooperazione a lungo termine.

Una delle questioni fondamentali, originate dalla crisi dell'energia, riguarda la necessità di ridurre la dipendenza dalle importazioni di petrolio degli Stati membri. Non si tratta evidentemente per i paesi industrializzati di arrivare all'autosufficienza bensì di conseguire un migliore equilibrio delle risorse energetiche disponibili.

L'espressione « cooperazione a lungo termine » va intesa nel senso di indicare fin d'ora gli obiettivi non immediatamente raggiungibili. In questa prospettiva i Paesi partecipanti hanno già raggiunto una fase avanzata nei lavori dell'apposito « Gruppo permanente » e, sul piano interno, essi si sono impegnati a sviluppare programmi nazionali a scadenze ravvicinate.

Il campo di attività della « cooperazione a lungo termine » si presenta particolarmente vasto ed aperto alle nuove conquiste della scienza poichè esso prevede, oltre alla ricerca ed allo sviluppo in dieci settori prioritari, l'utilizzazione razionale dell'energia, l'arricchimento dell'uranio e lo sviluppo delle fonti energetiche alternative, senza dimenticare la protezione dell'ambiente.

Piano di ripartizione in caso di emergenza.

Gli Stati firmatari dell'Accordo hanno ritenuto che fosse necessario in qualche forma tutelarsi da eventuali future difficoltà negli approvvigionamenti petroliferi, difficoltà che naturalmente si auspica non abbiano a verificarsi, ma delle quali non si potrà non tenere conto nel momento in cui esse di fatto vengono a colpire un determinato paese. Per questa ragione è stato previsto un programma di misure cosiddette d'emergenza nel cui contesto è anche compreso un piano dettagliato di ripartizione del petrolio nell'eventualità di crisi negli approvvigionamenti.

Cooperazione con le Compagnie internazionali.

Le disposizioni concernenti la cooperazione con le Compagnie petrolifere vanno al di là delle esigenze imposte da un periodo di crisi poichè esse mirano a creare in seno all'Agenzia un quadro permanente di consultazione ed un sistema di informazioni con-

cernente le strutture e le attività delle Compagnie, come pure i costi ed i prezzi. La collaborazione con le Compagnie che in ogni paese sono responsabili dell'approvvigionamento e della distribuzione dei prodotti petroliferi significa stabilire un punto di incontro con le forze del mercato. Ma significa anche che la politica delle Compagnie deve coordinarsi con quella dei Governi.

Il programma d'azione internazionale.

Sulle linee di quanto si è esposto più sopra in forma generale, è opportuno passare ad esaminare più dettagliatamente le disposizioni che regolano il Programma internazionale. Questo prevede:

1) un sistema di ripartizione del petrolio in caso di emergenza, in cui è compresa la costituzione obbligatoria di scorte ed alcuni obblighi in materia di restrizione della domanda;

2) un sistema di informazioni sul mercato petrolifero internazionale;

3) un meccanismo di consultazione con le Compagnie petrolifere;

4) una cooperazione a lungo termine nel settore energetico;

5) il consolidamento delle relazioni con i paesi produttori di petrolio e gli altri paesi consumatori, tra cui quelli in via di sviluppo.

Restrizione della domanda e ripartizione.

Nel caso si verifichi una riduzione drastica, reale o facilmente prevedibile, degli approvvigionamenti di petrolio di uno o più Stati membri, l'insieme dei paesi contribuirà a far fronte alla carenza della nazione colpita.

Secondo l'Accordo, ciascun paese membro dell'Agenzia ha l'obbligo di mantenere scorte d'emergenza sufficienti per coprire il consumo durante 60 giorni senza importazioni nette di petrolio (livello che sarà successivamente portato a 90 giorni). Inoltre ciascun Stato membro deve predisporre un piano di eventuali misure di restrizione della domanda di prodotti petroliferi da applicarsi allo scopo di ridurre i consumi interni nella misura prevista dall'Accordo. Le norme dell'Accordo stesso relative alla ripartizione in caso di emergenza possono essere così riassunte:

« La ripartizione del petrolio e le misure obbligatorie di restrizione della domanda verranno attuate se il gruppo nel suo insieme subisce, o si presume debba subire, una riduzione del 7 per cento dei suoi approvvigionamenti di petrolio, oppure se uno o più paesi subisce una analoga riduzione del 7 per cento dei suoi approvvigionamenti di petrolio, e ciò anche se gli approvvigionamenti dell'intero gruppo di paesi non ha subìto una uguale diminuzione ».

Nel secondo caso, il paese colpito dovrà ridurre il proprio consumo del 7 per cento, mentre il restante fabbisogno verrà assicurato dagli altri paesi in misura proporzionale al loro consumo e attraverso mezzi di propria scelta, quali la restrizione della domanda interna o il ricorso alle riserve d'emergenza.

Qualora la difficoltà degli approvvigionamenti persista per un periodo di tempo assai lungo oppure se essa è tale da ridurre alla metà le riserve d'emergenza degli Stati membri, le necessarie decisioni verranno prese dal massimo organo dell'Agenzia, cioè il Comitato direttivo.

I progetti ed i programmi di ciascun paese relativi alle riserve d'emergenza, la restrizione della domanda e la ripartizione saranno, a seconda delle circostanze, esaminate e valutate dall'Agenzia cui è devoluto il compito di proporre i mezzi per rinforzare l'efficacia delle misure nazionali.

La cosiddetta procedura d'emergenza presuppone naturalmente la cooperazione delle Compagnie multinazionali e la distribuzione del petrolio avverrà, nei limiti del possibile, attraverso le vie normali ed ai prezzi di mercato.

Il Programma non ha per obiettivo quello di accrescere, in caso di emergenza, il quantitativo degli approvvigionamenti mondiali di petrolio che affluirebbe verso gli Stati

membri in condizioni normali e non vi è alcuna disposizione del Programma che impedisca ad un paese partecipante di continuare ad esportare petrolio verso paesi non partecipanti.

Sistema d'informazioni sul mercato petrolifero internazionale.

È già in fase di avanzata elaborazione un vasto sistema di informazioni comprendente due settori: il primo concernente la situazione sul mercato petrolifero internazionale e l'attività delle Compagnie petrolifere; il secondo mira ad assicurare l'efficace funzionamento delle misure di emergenza più sopra menzionate.

Le informazioni generali che verranno raccolte sull'attività delle Compagnie petrolifere riguardano i seguenti punti:

struttura delle Compagnie;

struttura finanziaria, ivi compresi i bilanci, i computi dei profitti e delle perdite, ammontare delle imposte;

contenuto delle condizioni normative che dànno accesso alle principali fonti di petrolio greggio;

tassi attuali di produzione ed evoluzione prevista;

attribuzione degli approvvigionamenti disponibili di petrolio greggio alle Società affiliate, a quelle associate e anche ad altri clienti;

riserve;

costo del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi;

prezzi, ivi compresi quelli di cessione interna alle Filiali ed alle Società associate.

Sono viceversa escluse le informazioni che riguardano brevetti, marchi di fabbrica, processi o applicazioni scientifiche e industriali, vendite particolari, dichiarazioni fiscali, lista dei clienti e dati geologici o geofisici, comprese le mappe.

L'Agenzia sarà il quadro in cui troveranno posto le consultazioni con le Compagnie petrolifere allo scopo di permettere ai Governi di avere una visione d'insieme, ed allo stesso tempo dettagliata, di tutta la situazione del mercato petrolifero.

Cooperazione a lungo termine nel settore energetico.

Al fine di ridurre la loro dipendenza dalle importazioni di petrolio, i paesi membri dell'Agenzia intendono avviare comuni programmi d'azione in quattro settori fondamentali:

risparmio di energia;

sviluppo di fonti alternative di energia, quali il petrolio di origine nazionale, il carbone, il gas naturale, l'energia nucleare e quella idroelettrica;

ricerca e sviluppo per la tecnologia del carbone, l'energia solare, il trattamento dei residui radio-attivi, la fusione termo-nucleare controllata, la produzione di idrogeno dall'acqua, l'utilizzazione dei rifiuti urbani ed industriali per risparmiare energia;

arricchimento dell'uranio.

Relazioni con i Paesi produttori e gli altri Paesi consumatori.

Come più sopra ricordato, è preciso intendimento degli Stati firmatari mettere in atto ogni possibile sforzo volto ad intensificare rapporti di cooperazione e di dialogo con i paesi produttori di petrolio e gli altri paesi consumatori, in primo luogo quelli in via di sviluppo.

Risulta evidente che per conseguire simili obiettivi gli Stati membri si impegnano a rispettare i bisogni e gli interessi di tutte le parti in causa.

Gli Stati membri studieranno inoltre i mezzi per incoraggiare la stabilità degli scambi internazionali di petrolio per raggiungere quello che in definitiva è l'obiettivo essenziale del programma: garantire approvvigionamenti regolari a prezzi ragionevoli ed equi. Altre forme di cooperazione potranno instaurarsi con la messa in atto di programmi di industrializzazione accelerata e di sviluppo

sociale ed economico nelle principali regioni produttrici.

Attività speciali.

L'Accordo prevede che due o più Stati abbiano la facoltà di dar corso ad attività particolari a condizione che esse non comportino necessariamente la cooperazione di tutti i paesi partecipanti. Tale disposizione riguarda particolarmente i settori della ricerca e dello sviluppo così come le forme di cooperazione che potranno venire condotte in comune con i paesi produttori di petrolio. Ciascun paese membro conserva quindi la libertà di astenersi dal prendere parte ad un determinato programma di cooperazione ed anche quella di cooperare, su una base più ristretta, con quelle nazioni i cui interessi più collimano con i propri.

Struttura istituzionale

Come già si è avuto modo di accennare nel corso della precedente esposizione, la realizzazione dell'Accordo è stata attribuita alla Agenzia internazionale per l'energia (sigla inglese: IEA; francese: AIE), creata a questo fine dal Consiglio dell'OCSE attraverso l'approvazione di una Risoluzione avvenuta il 15 novembre 1974. L'Agenzia è pertanto una istituzione autonoma nel quadro di questa organizzazione internazionale.

Gli organi dell'agenzia sono:

il consiglio direttivo, massimo organo dell'Agenzia, in seno al quale gli Stati sono rappresentati a livello ministri o loro delegati;

il comitato di gestione, composto da alti funzionari;

quattro gruppi permanenti, uno per ciascuna delle parti dell'Accordo già menzionate: questioni d'emergenza, studio del mercato petrolifero, cooperazione a lungo termine, relazioni con i paesi produttori e gli altri paesi consumatori;

il segretariato, composto da un direttore esecutivo e dal personale ritenuto adeguato.

Il consiglio direttivo è il solo organo dell'Agenzia abilitato a prendere decisioni che hanno efficacia vincolante per gli Stati membri. Esso può ugualmente formulare raccomandazioni non obbligatorie. Il suo mandato è duplice: da un lato, ed è questa la sua funzione fondamentale, deve adottare tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento del programma; dall'altro deve dedicarsi periodicamente ad un esame di insieme della situazione energetica internazionale e particolarmente dei problemi di approvvigionamento di petrolio che uno o più paesi partecipanti debbano risolvere. Suo compito è anche quello di analizzare le conseguenze economiche e monetarie legate agli scambi petroliferi e prendere, ove necessario, le conseguenti misure.

Procedura di voto

Le decisioni e le raccomandazioni adottate nel quadro dell'Accordo vengono prese dal consiglio direttivo secondo le procedure qui di seguito brevemente riassunte:

a maggioranza: le decisioni relative alla gestione del programma e specificatamente quando si tratta di applicare disposizioni già definite ed accettate, nei termini dell'Accordo, dagli Stati membri;

all'unanimità: tutte le altre decisioni, ivi comprese quelle che comportano per i paesi partecipanti obblighi non previsti dall'Accordo.

Il diritto di voto di ciascun Stato viene considerato in tre diverse forme:

1) diritto di voto generale: uguale per tutti i paesi membri;

2) diritto di voto in base ai consumi interni di petrolio;

3) diritto di voto combinato, costituito dalla somma dei due precedenti.

Disposizioni finanziarie

Le spese per il funzionamento dell'Agenzia internazionale dell'energia sono comprese nella « parte seconda » del bilancio della OCSE.

Come è noto, il bilancio dell'OCSE è diviso in due parti: una « parte prima », che comprende le attività ed i programmi di interesse comune a tutti gli Stati membri, e una « parte seconda », che copre le attività ed i programmi che interessano soltanto alcuni degli Stati membri.

La ripartizione dei contributi, sia per la « parte prima » che per la « parte seconda », avviene in base ai dati più recenti del « prodotto nazionale lordo » degli ultimi tre anni di ciascun Paese.

Di conseguenza, mentre il contributo finanziario a carico di ogni Paese per la « parte prima » del bilancio dell'OCSE è calcolato in base al numero di tutti i Paesi membri dell'Organizzazione (cioè, 24), il contributo all'attività per la « parte seconda » è rapportato al numero effettivo dei Paesi che hanno interesse a quel programma o a quell'attività.

L'Italia per il 1975 contribuisce al bilancio della « parte prima » con il 5,79 per cento (su 24 Paesi).

Il contributo italiano per il 1975 all'Agenzia internazionale per l'energia — previsto all'atto della firma dell'Accordo in 1.500.000 franchi francesi pari al 7,70 per cento del bilancio totale — si è successivamente ridotto a 1.213.369 franchi francesi pari al 7,13 per cento del bilancio totale (21.268.400 franchi francesi) a seguito dell'accessione della Norvegia (7 febbraio 1975) e della Nuova Zelanda (21 marzo 1975).

Valutazioni finali

La situazione creatasi a partire dall'autunno 1973, e cioè i mutamenti intervenuti nelle condizioni degli approvvigionamenti petroliferi, non costituiscono un fenomeno passeggero di portata temporanea limitata e quindi in certa misura controllabile con gli strumenti ed i sistemi del passato.

Si tratta invece di mutamenti che segnano una svolta fondamentale nelle relazioni economiche internazionali e chiamano ad una collaborazione di vasta portata su scala mondiale.

L'Italia, anche se appare superfluo ricordarlo in questa sede, è stata profondamente e duramente colpita dalla nuova situazione verificatasi negli approvvigionamenti petroliferi, in quanto essi coprono ben il 75 per cento dell'intero fabbisogno energetico nazionale.

Da qui l'interesse del nostro Paese a non rimanere estraneo ad un programma di solidarietà internazionale che può consentirgli di procedere nel suo sviluppo economico, assicurando il ritmo della produzione industriale ed il mantenimento dei livelli di occupazione.

Il nostro Paese non può quindi che manifestare il più grande interesse verso ogni sforzo di cooperazione internazionale mirante a contribuire e risolvere il problema degli approvvigionamenti energetici ed anche i gravi problemi economici e monetari ivi connessi. Non sembra in effetti realistico pensare che i nostri interessi sarebbero meglio salvaguardati rimanendo al di fuori di ogni cooperazione internazionale, la quale oggi trova un posto soltanto in due fori multilaterali; l'Agenzia internazionale per l'energia e la Comunità economica europea.

La nostra adesione all'Accordo consentirà inoltre all'Italia di partecipare alla preparazione di un dialogo tra paesi produttori e gli altri paesi consumatori, particolarmente quelli in via di sviluppo che l'aumento del prezzo dell'energia ha posto in una situazione forse ancor più delicata e critica di quella delle nazioni industrializzate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo relativo ad un Programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 67 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, valutato per il periodo 1974-1977 in lire 700 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le occorrenze finanziarie relative agli esercizi successivi saranno determinate con apposita autorizzazione di spesa da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

AGGREEMENT
ON AN INTERNATIONAL ENERGY PROGRAM

THE GOVERNMENTS OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA, THE KINGDOM OF BELGIUM, CANADA, THE KINGDOM OF DENMARK, THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, IRELAND, THE ITALIAN REPUBLIC, JAPAN, THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS, SPAIN, THE KINGDOM OF SWEDEN, THE SWISS CONFEDERATION, THE REPUBLIC OF TURKEY, THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, AND THE UNITED STATES OF AMERICA,

DESIRING to promote secure oil supplies on reasonable and equitable terms,

DETERMINED to take common effective measures to meet oil supply emergencies by developing an emergency self-sufficiency in oil supplies, restraining demand and allocating available oil among their countries on an equitable basis,

DESIRING to promote co-operative relations with oil producing countries and with other oil consuming countries, including those of the developing world, through a purposeful dialogue, as well as through other forms of co-operation, to further the opportunities for a better understanding between consumer and producer countries,

MINDFUL of the interests of other oil consuming countries, including those of the developing world,

DESIRING to play a more active role in relation to the oil industry by establishing a comprehensive international information system and a permanent framework for consultation with oil companies,

DETERMINED to reduce their dependence on imported oil by undertaking longterm co-operative efforts on conservation of energy, on accelerated development of alternative sources of energy, on research and development in the energy field and on uranium enrichment,

CONVINCED that these objectives can only be reached through continued co-operative efforts within effective organs,

EXPRESSING the intention that such organs be created within the framework of the Organisation for Economic Co-operation and Development,

RECOGNISING that other Member countries of the Organisation for Economic Co-operation and Development may desire ot join in their efforts,

CONSIDERING the special responsibility of governments for energy supply,

CONCLUDE that it is necessary to establish an International Energy Program to be implemented through an International Energy Agency, and to that end,

HAVE AGREED as follows:

Article 1

1. The Participating Countries shall implement the International Energy Program as provided for in this Agreement through the International Energy Agency, described in Chapter IX, hereinafter referred to as the " Agency ".

2. The term " Participating Countries " means States to which this Agreement applies provisionally and States for which the Agreement has entered into and remains in force.

3. The term " group " means the Participating Countries as a group.

CHAPTER I
EMERGENCY SELF-SUFFICIENCY

Article 2

1. The Participating Countries shall establish a common emergency self-sufficiency in oil supplies. To this end, each Participating Country shall maintain emergency reserves sufficient to sustain consumption for at least 60 days with no net oil imports. Both consumption and net oil imports shall be reckoned at the average daily level of the preceding calendar year.

2. The Governing Board shall, acting by special majority, not later than 1st July, 1975, decide the date from which the emergency reserve commitment of each Participating Country shall, for the purpose of calculating its supply right referred to in Article 7, be deemed to be raised to a level of 90 days. Each Participating Country shall increase its actual level of emergency reserves to 90 days and shall endeavour to do so by the date so decided.

3. The term " emergency reserve commitment " means the emergency reserves equivalent to 60 days of net oil imports as set out in paragraph 1 and, from the date to be decided according to paragraph 2, to 90 days of net oil imports as set out in paragraph 2.

Article 3

1. The emergency reserve commitment set out in Article 2 may be satisfied by:
   — oil stocks,
   — fuel switching capacity,
   — stand-by oil production,

in accordance with the provisions of the Annex which forms an integral part of this Agreement.

2. The Governing Board shall, acting by majority, not later than 1st July, 1975, decide the extent to which the emergency reserve commitment may be satisfied by the elements mentioned in paragraph 1.

Article 4

1. The Standing Group on Emergency Questions shall, on a continuing basis, review the effectiveness of the measures taken by each Participating Country to meet its emergency reserve commitment.

2. The Standing Group on Emergency Questions shall report to the Management Committee, which shall make proposals, as appropriate, to the Governing Board. The Governing Board may, acting by majority, adopt recommendations to Participating Countries.

CHAPTER II
DEMAND RESTRAINT

Article 5

1. Each Participating Country shall at all times have ready a program of contingent oil demand restraint measures enabling it to reduce its rate of final consumption in accordance with Chapter IV.

2. The Standing Group on Emergency Questions shall, on a continuing basis, review and assess:

— each Participating Country's program of demand restraint measures,

— the effectiveness of measures actually taken by each Participating Country.

3. The Standing Group on Emergency Questions shall report to the Management Committee, which shall make proposals, as appropriate, to the Governing Board. The Governing Board may, acting by majority, adopt recommendations to Participating Countries.

CHAPTER III

ALLOCATION

Article 6

1. Each Participating Country shall take the necessary measures in order that allocation of oil will be carried out pursuant to this Chapter and Chapter IV.

2. The Standing Group on Emergency Questions shall, on a continuing basis, review and assess:

— each Participating Country's measures in order that allocation of oil will be carried out pursuant to this Chapter and Chapter IV,

— the effectiveness of measures actually taken by each Participating Country.

3. The Standing Group on Emergency Questions shall report to the Management Committee, which shall make proposals, as appropriate, to the Governing Board. The Governing Board may, acting by majority, adopt recommendations to Participating Countries.

4. The Governing Board shall, acting by majority, decide promptly on the practical procedures for the allocation of oil and on the procedures and modalities for the participation of oil companies therein within the framework of this Agreement.

Article 7

1. When allocation of oil is carried out pursuant to Article 13, 14, or 15, each Participating Country shall have a supply right equal to its permissible consumption less its emergency reserve drawdown obligation.

2. A Participating Country whose supply right exceeds the sum of its normal domestic production and actual net imports available during an emergency shall have an allocation right which entitles it to additional net imports equal to that excess.

3. A Participating Country in which the sum of normal domestic production and actual net imports available during an emergency exceeds its supply right shall have an allocation obligation which requires it to supply, directly or indirectly, the quantity of oil equal to that excess to other Participating Countries. This would not preclude any Participating Country from maintaining exports of oil to non-participating countries.

4. The term " permissible consumption " means the average daily rate of final consumption allowed when emergency demand restraint at the applicable level has been activated; possible further voluntary demand restraint by any Participating Country shall not affect its allocation right or obligation.

5. The term " emergency reserve drawdown obligation " means the emergency reserve commitment of any Participating Country divided by the total emergency reserve commitment of the group and multiplied by the group supply shortfall.

6. The term " group supply shortfall " means the shortfall for the group as measured by the aggregate permissible consumption for the group minus the daily rate of oil supplies available to the group during an emergency.

7. The term " oil supplies available to the group " means

— all crude oil available to the group,

— all petroleum products imported from outside the group, and

— all finished products and refinery feedstocks which are produced in association with natural gas and crude oil and are available to the group.

8. The term " final consumption " means total domestic consumption of all finished petroleum products.

Article 8

1. When allocation of oil to a Participating Country is carried out pursuant to Article 17, that Participating Country shall

— sustain from its final consumption the reduction in its oil supplies up to a level equal to 7 per cent of its final consumption during the base period,

— have an allocation right equal to the reduction in its oil supplies which results in a reduction of its final consumption over and above that level.

2. The obligation to allocate this amount of oil is shared among the other Participating Countries on the basis of their final consumption during the base period.

3. The Participating Countries may meet their allocation obligations by any measures of their own choosing, including demand restraint measures or use of emergency reserves.

Article 9

1. For purposes of satisfying allocation rights and allocation obligations, the following elements will be included:

— all crude oil,
— all petroleum products,
— all refinery feedstocks, and
— all finished products produced in association with natural gas and crude oil.

2. To calculate a Participating Country's allocation right, petroleum products normally imported by that Participating Country, whether from other Participating Countries or from non-participating countries, shall be expressed in crude oil equivalent and treated as though they were imports of crude oil to that Participating Country.

3. Insofar as possible, normal channels of supply will be maintained as well as the normal supply proportions between crude oil and products and among different categories of crude oil and products.

4. When allocation takes place, an objective of the Program shall be that available crude oil and products shall, insofar as possible, be shared within the refining and distributing industries as well as between refining and distributing companies in accordance with historical supply patterns.

Article 10

1. The objectives of the Program shall include ensuring fair treatment for all Participating Countries and basing the price for allocated oil on the price conditions prevailing for comparable commercial transactions.

2. Questions relating to the price of oil allocated during an emergency shall be examined by the Standing Group on Emergency Questions.

Article 11

1. It is not an objective of the Program to seek to increase, in an emergency, the share of world oil supply that the group had under normal market conditions. Historical oil trade patterns should be preserved as far as is reasonable, and due account should be taken of the position of individual non-participating countries.

2. In order to maintain the principles set out in paragraph 1, the Management Committee shall make proposals, as appropriate, to the Governing Board, which, acting by majority, shall decide on such proposals.

Chapter IV
ACTIVATION

Activation

Article 12

Whenever the group as a whole or any Participating Country sustains or can reasonably be expected to sustain a reduction in its oil supplies, the emergency measures, which are the mandatory demand restraint referred to in Chapter II and the allocation of available oil referred to in Chapter III, shall be activated in accordance with this Chapter.

Article 13

Whenever the group sustains or can reasonably be expected to sustain a reduction in the daily rate of its oil supplies at least equal to 7 per cent of the average daily rate of its final consumption during the base period, each Participating Country shall implement demand restraint measures sufficient to reduce its final consumption by an amount equal to 7 per cent of its final consumption during the base period, and allocation of available oil among the Participating Countries shall take place in accordance with Articles 7, 9, 10 and 11.

Article 14

Whenever the group sustains or can reasonably be expected to sustain a reduction in the daily rate of its oil supplies at least equal to 12 per cent of the average daily rate of its final consumption

during the base period, each Participating Country shall implement demand restraint measures sufficient to reduce its final consumption by an amount equal to 10 per cent of its final consumption during the base period, and allocation of available oil among the Participating Countries shall take place in accordance with Articles 7, 9, 10 and 11.

Article 15

When cumulative daily emergency reserve drawdown obligations as definied in Article 7 have reached 50 per cent of emergency reserve commitments and a decision has been taken in accordance with Article 20, each Participating Country shall take the measures so decided, and allocation of available oil among the Participating Countries shall take place in accordance with Articles 7, 9, 10 and 11.

Article 16

When demand restraint is activated in accordance with this Chapter, a Participating Country may substitute for demand restraint measures use of emergency reserves held in excess of its emergency reserve commitment as provided in the Program.

Article 17

1. Whenever any Participating Country sustains or can reasonably be expected to sustain a reduction in the daily rate of its oil supplies which results in a reduction of the daily rate of its final consumption by an amount exceeding 7 per cent of the average daily rate of its final consumption during the base period, allocation of available oil to that Participating Country shall take place in accordance with Articles 8 to 11.

2. Allocation of available oil shall also take place when the conditions in paragraph 1 are fulfilled in a major region of a Participating Country whose oil market is incompletely integrated. In this case, the allocation obligation of other Participating Countries shall be reduced by the theoretical allocation obligation of any other major region or regions of the Participating Country concerned.

Article 18

1. The term " base period " means the most recent four quarters with a delay of one-quarter necessary to collect information. While emergency measures are applied with regard to the group or to a Participating Country, the base period shall remain fixed.

2. The Standing Group on Emergency Questions shall examine the base period set out in paragraph 1, taking into account in particular such factors as growth, seasonal variations in consumption and cyclical changes and shall, not later than 1st April, 1975, report to the Management Committee. The Management Committee shall make proposals, as appropriate, to the Governing Board, which, acting by majority, shall decide on these proposals not later than 1st July, 1975.

Article 19

1. The Secretariat shall make a finding when a reduction of oil supplies as mentioned in Article 13, 14 or 17 has occurred or can reasonably be expected to occur, and shall establish the

amount of the reduction or expected reduction for each Participating Country and for the group. The Secretariat shall keep the Management Committee informed of its deliberations, and shall immediately report its finding to the members of the Committee and inform the Participating Countries thereof. The report shall include information on the nature of the reduction.

2. Within 48 hours of the Secretariat's reporting a finding, the Committee shall meet to review the accuracy of the data compiled and the information provided. The Committee shall report to the Governing Board within a further 48 hours. The report shall set out the views expressed by the members of the Committee, including any views regarding the handling of the emergency.

3. Within 48 hours of receiving the Management Committee's report, the Governing Board shall meet to review the finding of the Secretariat in the light of that report. The activation of emergency measures shall be considered confirmed and Participating Countries shall implement such measures within 15 days of such confirmation unless the Governing Board, acting by special majority, decides within a further 48 hours not to activate the emergency measures, to activate them only in part or to fix another time limit for their implementation.

4. If, according to the finding of the Secretariat, the conditions of more than one of the Articles 14, 13 and 17 are fulfilled, any decision not to activate emergency measures shall be taken separately for each Article and in the above order. If the conditions in Article 17 are fulfilled with regard to more than one Participating Country any decision not to activate allocation shall be taken separately with respect to each Country.

5. Decisions pursuant to paragraphs 3 and 4 may at any time be reversed by the Governing Board, acting by majority.

6. In making its finding under this Article, the Secretariat shall consult with oil companies to obtain their views regarding the situation and the appropriateness of the measures to be taken.

7. An international advisory board from the oil industry shall be convened, not later than the activation of emergency measures, to assist the Agency in ensuring the effective operation of such measures.

Article 20

1. The Secretariat shall make a finding when cumulative daily emergency reserve drawdown obligations have reached or can reasonably be expected to reach 50 per cent of emergency reserve commitments. The Secretariat shall immediately report its finding to the members of the Management Committee and inform the Participating Countries thereof. The report shall include information on the oil situation.

2. Within 72 hours of the Secretariat's reporting such a finding, the Management Committee shall meet to review the data compiled and the information provided. On the basis of available information the Committee shall report to the Governing Board within a further 48 hours proposing measures required for meeting the necessities of the situation, including the increase in the level of mandatory demand restraint that may be necessary. The report shall set out the views expressed by the members of the Committee.

3. The Governing Board shall meet within 48 hours of receiving the Committee's report and proposal. The Governing Board shall review the finding to the Secretariat and the report of the Management Committee and shall within a further 48 hours, acting by special majority, decide on the measures required for meeting the necessities of the situation, including the increase in the level of mandatory demand restraint that may be necessary.

Article 21

1. Any Participating Country may request the Secretariat to make a finding under Article 19 or 20.

2. If, within 72 hours of such request, the Secretariat does not make such a finding, the Participating Country may request the Management Committee to meet and consider the situation in accordance with the provisions of this Agreement.

3. The Management Committee shall meet within 48 hours of such request in order to consider the situation. It shall, at the request of any Participating Country, report to the Governing Board within a further 48 hours. The report shall set out the views expressed by the members of the Committee and by the Secretariat, including any views regarding the handling of the situation.

4. The Governing Board shall meet within 48 hours of receiving the Management Committee's report. If it finds, acting by majority, that the conditions set out in Article 13, 14, 15 or 17 are fulfilled, emergency measures shall be activated accordingly.

Article 22

The Governing Board may at any time decide by unanimity to activate any appropriate emergency measures not provided for in this Agreement, if the situation so requires.

DEACTIVATION

Article 23

1. The Secretariat shall make a finding when a reduction of supplies as mentioned in Article 13, 14 or 17 has decreased or can reasonably be expected to decrease below the level referred to in the relevant Article. The Secretariat shall keep the Management Committee informed of its deliberations and shall immediately report its finding to the members of the Committee and inform the Participating Countries thereof.

2. Within 72 hours of the Secretariat's reporting a finding, the Management Committee shall meet to review the data compiled and the information provided. It shall report to the Governing Board within a further 48 hours. The report shall set out the views expressed by the members of the Committee, including any views regarding the handling of the emergency.

3. Within 48 hours of receiving the Committee's report, the Governing Board shall meet to review the finding of the Secretariat in the light of the report from the Management Committee. The deactivation of emergency measures or the applicable reduction of the demand restraint level shall be considered confirmed unless the Governing Board, acting by special majority, decides within a further 48 hours to maintain the emergency measures or to deactivate them only in part.

4. In making its finding under this Article, the Secretariat shall consult with the international advisory board, mentioned in Article 19, paragraph 7, to obtain its views regarding the situation and the appropriateness of the measures to be taken.

5. Any Participating Country may request the Secretariat to make a finding under this Article.

Article 24

When emergency measures are in force, and the Secretariat has not made a finding under Article 23, the Governing Board, acting by special majority, may at any time decide to deactivate the measures either wholly or in part.

CHAPTER V

INFORMATION SYSTEM ON THE INTERNATIONAL OIL MARKET

Article 25

1. The Participating Countries shall establish an Information System consisting of two sections:

— a General Section on the situation in the international oil market and activities of oil companies,

— a Special Section designed to ensure the efficient operation of the measures described in Chapters I to IV.

2. The System shall be operated on a permanent basis, both under normal conditions and during emergencies, and in a manner which ensures the confidentiality of the information made available.

3. The Secretariat shall be responsible for the operation of the Information System and shall make the information compiled available to the Participating Countries.

Article 26

The term " oil companies " means international companies, national companies, non-integrated companies and other entities which play a significant role in the international oil industry.

GENERAL SECTION

Article 27

1. Under the General Section of the Information System, the Participating Countries shall, on a regular basis, make available to the Secretariat information on the precise data identified in accordance with Article 29 on the following subjects relating to oil companies operating within their respective jurisdictions:

a) Corporate structure;

b) Financial structure, including balance sheets, profit and loss accounts, and taxes paid;

c) Capital investments realised;

d) Terms of arrangements for access to major sources of crude oil;

e) Current rates of production and anticipated changes therein;

f) Allocations of available crude supplies to affiliates and other customers (criteria and realisations);

g) Stocks;

h) Cost of crude oil and oil products;
i) Prices, including transfer prices to affiliates;
j) Other subjects, as decided by the Governing Board, acting by unanimity.

2. Each Participating Country shall take appropriate measures to ensure that all oil companies operating within its jurisdiction make such information available to it as is necessary to fulfil its obligations under paragraph 1, taking into account such relevant information as is already available to the public or to Governments.

3. Each Participating Country shall provide information on a non-proprietary basis and on a company and/or country basis as appropriate, and in such a manner and degree as will not preudice competition or conflict with the legal requirements of any Participating Country relating to competition.

4. No Participating Country shall be entitled to obtain, through the General Section, any information on the activities of a company operating within its jurisdiction which could not be obtained by it from that company by application of its laws or through its institutions and customs if that company were operating solely within its jurisdiction.

Article 28

Information provided on a " non-proprietary basis " means information which does not constitute or relate to patents, trademarks, scientific or manufacturing processes or developments, individual sales, tax returns, customer lists or geological and geophysical information, including maps.

Article 29

1. Within 60 days of the first day of the provisional application of this Agreement, and as appropriate thereafter, the Standing Group on the Oil Market shall submit a report to the Management Committee identifying the precise data within the list of subjects in Article 27, paragraph 1, which are required for the efficient operation of the General Section, and specifying the procedures for obtaining such data on a regular basis.

2. The Management Committee shall review the report and make proposals to the Governing Board which, within 30 days of the submission of the report to the Management Committee, and acting by majority, shall take the decisions necessary for the establishment and efficient operation of the General Section.

Article 30

In preparing its reports under Article 29, the Standing Group on the Oil Market shall

— consult with oil companies to ensure that the System is compatible with industry operations;

— identify specific problems and issues which are of concern to Participating Countries;

— identify specific data which are useful and necessary to resolve such problems and issues;

— work out precise standards for the harmonization of the required information in order to ensure comparability of the data;

— work out procedures to ensure the confidentiality of the information.

Article 31

1. The Standing Group on the Oil Market shall on a continuing basis review the operation of the General Section.

2. In the event of changes in the conditions of the international oil market, the Standing Group on the Oil Market shall report to the Management Committee. The Committee shall make proposals on appropriate changes to the Governing Board which, acting by majority, shall decide on such proposals.

SPECIAL SECTION

Article 32

1. Under the Special Section of the Information System, the Participating Countries shall make available to the Secretariat all information which is necessary to ensure the efficient operation of emergency measures.

2. Each Participating Country shall take appropriate measures to ensure that all oil companies operating within its jurisdiction make such information available to it as is necessary to enable it to fulfil its obligations under paragraph 1 and under Article 33.

3. The Secretariat shall, on the basis of this information and other information available, continuously survey the supply of oil to and the consumption of oil within the group and each Participating Country.

Article 33

Under the Special Section, the Participating Countries shall, on a regular basis, make available to the Secretariat information on the precise data identified in accordance with Article 34 on the following subjects:

a) Oil consumption and supply;
b) Demand restraint measures;
c) Levels of emergency reserves;
d) Availability and utilisation of transportation facilities;
e) Current and projected levels of international supply and demand;
f) Other subjects, as decided by the Governing Board, acting by unanimity.

Article 34

1. Within 30 days of the first day of the provisional application of this Agreement, the Standing Group on Emergency Questions shall submit a report to the Management Committee identifying the precise data within the list of subjects in Article 33 which are required under the Special Section to ensure the efficient operation of emergency measures and specifying the procedures for obtaining such data on a regular basis, including accelerated procedures in times of emergency.

2. The Management Committee shall review the report and make proposals to the Governing Board which, within 30 days of the submission of the report to the Management Committee, and acting by majority, shall take the decisions necessary for the establishment and efficient operation of the Special Section.

Article 35

In preparing its report under Article 34, the Standing Group on Emergency Questions shall:

— consult with oil companies to ensure that the System is compatible with industry operations;

— work out precise standards for the harmonization of the required information in order to ensure comparability of the data;

— work out procedures to ensure the confidentiality of the information.

Article 36

The Standing Group on Emergency Questions shall on a continuing basis review the operation of the Special Section and shall, as appropriate, report to the Management Committee. The Committee shall make proposals on appropriate changes to the Governing Board, which, acting by majority, shall decide on such proposals.

CHAPTER VI

FRAMEWORK FOR CONSULTATION WITH OIL COMPANIES

Article 37

1. The Participating Countries shall establish within the Agency a permanent framework for consultation within which one or more Participating Countries may, in an appropriate manner, consult with and request information from individual oil companies on all important aspects of the oil industry, and within which the Participating Countries may share among themselves on a co-operative basis the results of such consultations.

2. The framework for consultation shall be established under the auspices of the Standing Group on the Oil Market.

3. Within 60 days of the first day of the provisional application of this Agreement, and as appropriate thereafter, the Standing Group on the Oil Market, after consultation with oil companies, shall submit a report to the Management Committee on the procedures for such consultations. The Management Committtee shall review the report and make proposals to the Governing Board, which, within 30 days of the submission of the report to the Management Committee, and acting by majority, shall decide on such procedures.

Article 38

1. The Standing Group on the Oil Market shall present a report to the Management Committee on consultations held with any oil company within 30 days thereof.

2. The Management Committee shall consider the report and may make proposals on appropriate co-operative action to the Governing Board, which shall decide on such proposals.

Article 39

1. The Standing Group on the Oil Market shall, on a continuing basis, evaluate the results of the consultations with and the information collected from oil companies.

2. On the basis of these evaluations, the Standing Group may examine and assess the international oil situation and the position of the oil industry and shall report to the Management Committee.

3. The Management Committee shall review such reports and make proposals on appropriate co-operative action to the Governing Board, which shall decide on such proposals.

Article 40

The Standing Group on the Oil Market shall submit annually a general report to the Management Committee on the functioning of the framework for consultation with oil companies.

Chapter VII

LONG TERM CO-OPERATION ON ENERGY

Article 41

1. The Participating Countries are determined to reduce over the longer term their dependence on imported oil for meeting their total energy requirements.

2. To this end, the Participating Countries will undertake national programs and promote the adoption of co-operative programs, including, as appropriate, the sharing of means and efforts, while concerting national policies, in the areas set out in Article 42.

Article 42

1. The Standing Group on Long Term Co-operation shall examine and report to the Management Committee on co-operative action. The following areas shall in particular be considered:

a) Conservation of energy, including co-operative programs on

— exchange of national experiences and information on energy conservation;
— ways and means for reducing the growth of energy consumption through conservation.

b) Development of alternative sources of energy such as domestic oil, coal, natural gas, nuclear energy and hydro-electric power, including co-operative programs on

— exchange of information on such matters as resources, supply and demand, price and taxation;
— ways and means for reducing the growth of consumption of imported oil through the development of alternative sources of energy;
— concrete projects, including jointly financed projects;
— criteria, quality objectives and standards for environmental protection.

c) Energy research and development, including as a matter of priority co-operative programs on

— coal technology;
— solar energy;
— radioactive waste management;
— controlled thermonuclear fusion;
— production of hydrogen from water;
— nuclear safety;
— waste heat utilisation;
— conservation of energy;
— municipal and industrial waste utilisation for energy conservation;
— overall energy system analysis and general studies.

d) Uranium enrichment, including co-operative programs

— to monitor developments in natural and enriched uranium supply;
— to facilitate development of natural uranium resources and enrichment services;
— to encourage such consultations as may be required to deal with international issues that may arise in relation to the expansion of enriched uranium supply;
— to arrange for the requisite collection, analysis and dissemination of data related to the planning of enrichment services.

2. In examining the areas of co-operative action, the Standing Group shall take due account of ongoing activities elsewhere.

3. Programs developed under paragraph 1 may be jointly financed. Such joint financing may take place in accordance with Article 64, paragraph 2.

Article 43

1. The Management Committee shall review the reports of the Standing Group and make appropriate proposals to the Governing Board, which shall decide on these proposals not later than 1st July, 1975.

2. The Governing Board shall take into account possibilities for co-operation within a broader framework.

CHAPTER VIII

RELATIONS WITH PRODUCER COUNTRIES AND WITH OTHER CONSUMER COUNTRIES

Article 44

The Participating Countries will endeavour to promote co-operative relations with oil producing countries and with other oil consuming countries, including developing countries. They will keep under review developments in the energy field with a view to identifying opportunities for and promoting a purposeful dialogue, as well as other forms of co-operation, with producer countries and with other consumer countries.

Article 45

To achieve the objectives set out in Article 44, the Participating Countries will give full consideration to the needs and interests of other oil consuming countries, particularly those of the developing countries.

Article 46

The Participating Countries will, in the context of the Program, exchange views on their relations with oil producing countries. To this end, the Participating Countries should inform each other of co-operative action on their part with producer countries which is relevant to the objectives of the Program.

Article 47

The Participating Countries will, in the context of the Program

— seek, in the light of their continuous review of developments in the international energy situation and its effect on the wold economy, opportunities and means of encouraging stable international trade in oil and of promoting secure oil supplies on reasonable and equitable terms for each Participating Country;

— consider, in the light of work going on in other international organisations, other possible fields of co-operation including the prospects for co-operation in accelerated industrialisation and socio-economic development in the principal producing areas and the implications of this for international trade and investment;

— keep under review the prospects for co-operation with oil producing countries on energy questions of mutual interest, such as conservation of energy, the development of alternative sources, and research and development.

Article 48

1. The Standing Group on Relations with Producer and other Consumer Countries will examine and report to the Management Committee on the matters described in this Chapter.

2. The Management Committee may make proposals on appropriate co-operative action regarding these matters to the Governing Board, which shall decide on such proposals.

Chapter IX

INSTITUTIONAL AND GENERAL PROVISIONS

Article 49

1. The Agency shall have the following organs:
   — a Governing Board;
   — a Management Committee;

— Standing Groups on
  — Emergency Questions,
  — The Oil Market,
  — Long Term Co-operation,
  — Relations with Producer and Other Consumer Countries.

2. The Governing Board or the Management Committee may, acting by majority, establish any other organ necessary for the implementation of the Program.

3. The Agency shall have a Secretariat to assist the organs mentioned in paragraphs 1 and 2.

GOVERNING BOARD

Article 50

1. The Governing Board shall be composed of one or more ministers or their delegates from each Participating Country.

2. The Governing Board, acting by majority, shall adopt its own rules of procedure. Unless otherwise decided in the rules of procedure, these rules shall also apply ot the Management Committee and the Standing Groups.

3. The Governing Board, acting by majority, shall elect its Chairman and Vice-Chairmen.

Article 51

1. The Governing Board shall adopt decisions and make recommendations which are necessary for the proper functioning of the Program.

2. The Governing Board shall review periodically and take appropriate action concerning developments in the international energy situation, including problems relating to the oil supplies of any Participating Country or Countries, and the economic and monetary implications of these developments. In its activities concerning the economic and monetary implications of developments in the international energy situation, the Governing Board shall take into account the competence and activities of international institutions responsible for overall economic and monetary questions.

3. The Governing Board, acting by majority, may delegate any of its functions to any other organ of the Agency.

Article 52

1. Subject to Article 61, paragraph 2, and Article 65, decisions adopted pursuant to this Agreement by the Governing Board or by any other organ by delegation from the Board shall be binding on the Participating Countries.

2. Recommendations shall not be binding.

MANAGEMENT COMMITTEE

Article 53

1. The Management Committee shall be composed of one or more senior representatives of the Government of each Participating Country.

2. The Management Committee shall carry out the functions assigned to it in this Agreement and any other function delegated to it by the Governing Board.

3. The Management Committee may examine and make proposals to the Governing Board, as appropriate, on any matter within the scope of this Agreement.

4. The Management Committee shall be convened upon the request of any Participating Country.

5. The Management Committee, acting by majority, shall elect its Chairman and Vice-Chairmen.

STANDING GROUPS

Article 54

1. Each Standing Group shall be composed of one or more representatives of the Government of each Participating Country.

2. The Management Committee, acting by majority, shall elect the Chairmen and Vice-Chairmen of the Standing Groups.

Article 55

1. The Standing Group on Emergency Questions shall carry out the functions assigned to it in Chapters I to V and the Annex and any other function delegated to it by the Governing Board.

2. The Standing Group may review and report to the Management Committee on any matter within the scope of Chapters I to V and the Annex.

3. The Standing Group may consult with oil companies on any matter within its competence.

Article 56

1. The Standing Group on the Oil Market shall carry out the functions assigned to it in Chapters V and VI and any other function delegated to it by the Governing Board.

2. The Standing Group may review and report to the Management Committee on any matter within the scope of Chapters V and VI.

3. The Standing Group may consult with oil companies on any matter within its competence.

Article 57

1. The Standing Group on Long Term Co-operation shall carry out the functions assigned to it in Chapter VII and any other function delegated to it by the Governing Board.

2. The Standing Group may review and report to the Management Committee on any matter within the scope of Chapter VII.

Article 58

1. The Standing Group on Relations with Producer and other Consumer Countries shall carry out the functions assigned to it in Chapter VIII and any other function delegated to it by the Governing Board.

2. The Standing Group may review and report to the Management Committee on any matter within the scope of Chapter VIII.

3. The Standing Group may consult with oil companies on any matter within its competence.

SEGRETARIAT

Article 59

1. The Secretariat shall be composed of an Executive Director and such staff as is necessary.

2. The Executive Director shall be appointed by the Governing Board.

3. In the performance of their duties under this Agreement the Executive Director and the staff shall be responsible to and report to the organs of the Agency.

4. The Governing Board, acting by majority, shall take all decisions necessary for the establishment and the functioning of the Secretariat.

Article 60

The Secretariat shall carry out the functions assigned to it in this Agreement and any other function assigned to it by the Governing Board.

VOTING

Article 61

1. The Governing Board shall adopt decisions and recommendations for which no express voting provision is made in this Agreement, as follows:

a) by majority:

— decisions on the management of the Program, including decisions applying provisions of this Agreement which already impose specific obligations on Participating Countries
— decisions on procedural questions
— recommendations

b) by unanimity:

— all other decisions, including in particular decisions which impose on Participating Countries new obligations not already specified in this Agreement.

2. Decisions mentioned in paragraph 1 *b*) may provide:

a) that they shall not be binding on one or more Participating Countries;
b) that they shall be binding only under certain conditions.

Article 62

1. Unanimity shall require all of the votes of the Participating Countries present and voting. Countries abstaining shall be considered as not voting.

2. When majority or special majority is required, the Participating Countries shall have the following voting weights:

	General voting weights	Oil consumption voting weights	Combined voting weights
Austria	3	1	4
Belgium	3	2	5
Canada	3	5	8
Denmark	3	1	4
Germany	3	8	11
Ireland	3	0	3
Italy	3	6	9
Japan	3	15	18
Luxembourg	3	0	3
The Netherlands	3	2	5
Spain	3	2	5
Sweden	3	2	5
Switzerland	3	1	4
Turkey	3	1	4
United Kingdom	3	6	9
United States	3	48	51
Totals	48	100	148

3. Majority shall require 60 per cent of the total combined voting weights and 50 per cent of the general voting weights cast.

4. Special majority shall require:

a) 60 per cent of the total combined voting weights and 36 general voting weights for:

— the decision under Article 2, paragraph 2, relating to the increase in the emergency reserve commitment;

— decisions under Article 19, paragraph 3, not to activate the emergency measures referred to in Articles 13 and 14;

— decisions under Article 20, paragraph 3, on the measures required for meeting the necessities of the situation;

— decisions under Article 23, paragraph 3, to maintain the emergency measures referred to in Articles 13 and 14;

— decisions under Article 24 to deactivate the emergency measures referred to in Articles 13 and 14.

b) 42 general voting weights for:

— decisions under Article 19, paragraph 3, not to activate the emergency measures referred to in Article 17;

— decisions under Article 23, paragraph 3, to maintain the emergency measures referred to in Article 17;

— decisions under Article 24 to deactivate the emergency measures referred to in Article 17.

5. The Governing Board, acting by unanimity, shall decide on the necessary increase, decrease, and redistribution of the voting weights referred to in paragraph 2, as well as on amendment of the voting requirements set out in paragraphs 3 and 4 in the event that

— a Country accedes to this Agreement in accordance with Article 71, or

— a Country withdraws from this Agreement in accordance with Article 68, paragraph 2, or Article 69, paragraph 2.

6. The Governing Board shall review annually the number and distribution of voting weights specified in paragraph 2, and, on the basis of such review, acting by unanimity, shall decide whether such voting weights should be increased or decreased, or redistributed, or both, because a change in any Participating Country's share in total oil consumption has occurred or for any other reason.

7. Any change in paragraph 2, 3 or 4 shall be based on the concepts underlying those paragraphs and paragraph 6.

RELATIONS WITH OTHER ENTITIES

Article 63

In order to achieve the objectives of the Program, the Agency may establish appropriate relations with non-participating countries, international organisations, whether governmental or non-governmental, other entities and individuals.

FINANCIAL ARRANGEMENTS

Article 64

1. The expenses of the Secretariat and all other common expenses shall be shared among all Participating Countries according to a scale of contributions elaborated according to the principles and rules set out in the Annex to the " OECD Resolution of the Council on Determination of the Scale of Contributions by Member Countries to the Budget of the Organisation " of 10th December, 1963. After the first year of application of this Agreement, the Governing Board shall review this scale of contributions and, acting by unanimity, shall decide upon any appropriate changes in accordance with Article 73.

2. Special expenses incurred in connection with special activities carried out pursuant to Article 65 shall be shared by the Participating Countries taking part in such special activities in such proportions as shall be determined by unanimous agreement between them.

3. The Executive Director shall, in accordance with the financial regulations adopted by the Governing Board and not later than 1st October of each year, submit to the Governing Board a budget including personnel requirements. The Governing Board, acting by majority, shall adopt the budget.

4. The Governing Board, acting by majority, shall take all other necessary decisions regarding the financial administration of the Agency.

5. The financial year shall begin on 1st January and end on 31st December of each year. At the end of each financial year, revenues and expenditures shall be submitted to audit.

SPECIAL ACTIVITIES

Article 65

1. Any two or more Participating Countries may decide to carry out within the scope of this Agreement special activities, other than activities which are required to be carried out by all Participating Countries under Chapters I to V. Participating Countries which do not wish to take part in such special activities shall abstain from taking part in such decisions and shall not be bound by them. Participating Countries carrying out such activities shall keep the Governing Board informed thereof.

2. For the implementation of such special activities, the Participating Countries concerned may agree upon voting procedures other than those provided for in Articles 61 and 62.

IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT

Article 66

Each Participating Country shall take the necessary measures, including any necessary legislative measures, to implement this Agreement and decisions taken by the Governing Board.

CHAPTER X
FINAL PROVISIONS

Article 67

1. Each Signatory State shall, not later than 1st May, 1975, notify the Government of the Kingdom of Belgium that, having complied with its constitutional procedures, it consents to be bound by this Agreement.

2. On the tenth day following the day on which at least six States holding at least 60 per cent of the combined voting weights mentioned in Article 62 have deposited a notification of consent to be bound or an instrument of accession, this Agreement shall enter into force for such States.

3. For each Signatory State which deposits its notifications thereafter, this Agreement shall enter into force on the tenth day following the day of deposit.

4. The Governing Board, acting by majority, may upon request from any Signatory State decide to extend, with respect to that State, the time limit for notification beyond 1st May, 1975.

Article 68

1. Notwithstanding the provisions of Article 67, this Agreement shall be applied provisionally by all Signatory States, to the extent possible not inconsistent with their legislation, as from 18th November, 1974 following the first meeting of the Governing Board.

2. Provisional application of the Agreement shall continue until:

— the Agreement enters into force for the State concerned in accordance with Article 67, or

— 60 days after the Government of the Kingdom of Belgium receives notification that the State concerned will not consent to be bound by the Agreement, or

— the time limit for notification of consent by the State concerned referred to in Article 67 expires.

Article 69

1. This Agreement shall remain in force for a period of ten years from the date of its entry into force and shall continue in force thereafter unless and until the Governing Board, acting by majority, decides on its termination.

2. Any Participating Country may terminate the application of this Agreement for its part upon twelve months' written notice to the Government of the Kingdom of Belgium to that effect, given not less than three years after the first day of the provisional application of this Agreement.

Article 70

1. Any State may, at the time of signature, notification of consent to be bound in accordance with Article 67, accession or at any later date, declare by notification addressed to the Government of the Kingdom of Belgium that this Agreement shall apply to all or any of the territories for whose international relations it is responsible, or to any territories within its frontiers for whose oil supplies it is legally responsible.

2. Any declaration made pursuant to paragraph 1 may, in respect of any territory mentioned in such declaration, be withdrawn in accordance with the provisions of Article 69, paragraph 2.

Article 71

1. This Agreement shall be open for accession by any Member of the Organisation for Economic Co-operation and Development which is able and willing to meet the requirements of the Program. The Governing Board, acting by majority, shall decide on any request for accession.

2. This Agreement shall enter into force for any State whose request for accession has been granted on the tenth day following the deposit of its instrument of accession with the Government of the Kingdom of Belgium, or on the date of entry into force of the Agreement pursuant to Article 67, paragraph 2, whichever is the later.

3. Until 1st May, 1975, accession may take place on a provisional basis under the conditions set out in Article 68.

Article 72

1. This Agreement shall be open for accession by the European Communities.

2. This Agreement shall not in any way impede the further implementation of the treaties establishing the European Communities.

Article 73

This Agreement may at any time be amended by the Governing Board, acting by unanimity. Such amendment shall come into force in a manner determined by the Governing Board, acting by unanimity and making provision for Participating Countries to comply with their respective constitutional procedures.

Article 74

This Agreement shall be subject to a general review after 1st May, 1980.

Article 75

The Government of the Kingdom of Belgium shall notify all Participating Countries of the deposit of each notification of consent to be bound in accordance with Article 67, and of each instrument of accession, of the entry into force of this Agreement or any amendment thereto, of any denunciation thereof, and of any other declaration or notification received.

Article 76

The original of this Agreement, of which the English, French and German texts are equally authentic, shall be deposited with the Government of the Kingdom of Belgium, and a certified copy thereof shall be furnished to each other Participating Country by the Government of the Kingdom of Belgium.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Paris, this eighteenth day of November, Nineteen Hundred and Seventy Four.

For the Republic of Austria:
Dr. GEORG SEYFFERTITZ

For the Kingdom of Belgium:
E. DAVIGNON

For Canada:
P. M. TOWE

For the Kingdom of Denmark:
JENS CHRISTENSEN

For the Federal Republic of Germany:
E. EMMEL ROHWEDDER

For Ireland:
EAMONN GALLAGHER

For the Italian Republic:
CESIDIO GUAZZARONI

For Japan:
BUNROKU YOSHINO

For the Grand Duchy of Luxembourg:
REICHLING

For the Kingdom of the Netherlands:
F. ITALIANER - K. WESTERHOFF

For Spain:
MARQUIS DE NERVA

For the Kingdom of Sweden:
HANS V. EWERLÖF

For the Swiss Confederation:
P. LANGUETIN

For the Republic of Turkey:
MENDUH AYTÜR

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
LEONARD WILLIAMS

For the United States of America:
THOMAS O. ENDERS

ANNEX

EMERGENCY RESERVES

Article 1

1. Total oil stocks are measured according to the OECD and EEC definitions, revised as follows:

A) Stocks included:

crude oil, major products and unfinished oils held
— in refinery tanks
— in bulk terminals
— in pipeline tankage
— in barges
— in intercoastal tankers
— in oil tankers in port
— in inland ship bunkers
— in storage tank bottoms
— in working stocks
— by large consumers as required by law or otherwise controlled by Governments.

B) Stocks excluded:

a) crude oil not yet produced

b) crude oil, major products and unfinished oils held
— in pipelines
— in rail tank cars
— in truck tank cars
— in seagoing ships' bunkers
— in service stations and retail stores
— by other consumers
— in tankers at sea
— as military stocks.

2. That portion of oil stocks which can be credited toward each Participating Country's emergency reserve commitment is its total oil stocks under the above definition minus those stocks which can be technically determined as being absolutely unavailable in even the most severe emergency. The Standing Group on Emergency Questions shall examine this concept and report on criteria for the measurement of absolutely unavailable stocks.

3. Until a decision has been taken on this matter, each Participating Country shall subtract 10 per cent from its total stocks in measuring its emergency reserves.

4. The Standing Group on Emergency Questions shall examine and report to the Management Committee on:

a) the modalities of including naphtha for uses other than motor and aviation gasoline in the consumption against which stocks are measured,

b) the possibility of creating common rules for the treatment of marine bunkers in an emergency, and of including marine bunkers in the consumption against which stocks are measured,

c) the possibility of creating common rules concerning demand restraint for aviation bunkers,

d) the possibility of crediting towards emergency reserve commitments some portion of oil at sea at the time of activation of emergency measures,

e) the possibility of incrasing supplies available in an emergency through savings in the distribution system.

Article 2

1. Fuel switching capacity is defined as normal oil consumption that may be replaced by other fuels in an emergency, provided that this capacity is subject to government control in an emergency, can be brought into operation within one month, and that secure supplies of the alternative fuel are available for use.

2. The supply of alternative fuel shall be expressed in terms of oil equivalent.

3. Stocks of an alternative fuel reserved for fuel switching purposes may be credited towards emergency reserve commitments insofar as they can be used during the period of self-sufficiency.

4. Stand-by production of an alternative fuel reserved for fuel switching purposes will be credited towards emergency reserve commitments on the same basis as stand-by oil production, subject to the provisions of Article 4 of this Annex.

5. The Standing Group on Emergency Questions shall examine and report to the Management Committee on

a) the appropriateness of the time limit of one month mentioned in paragraph 1,

b) the basis of accounting for the fuel switching capacity based on stocks of an alternative fuel, subject to the provisions of paragraph 3.

Article 3

A Participating Country may credit towards its emergency reserve commitment oil stocks in another country, provided that the Government of that other country has an agreement with the Government of the Participating Country that it shall impose no impediment to the transfer of those stocks in an emergency to the Participating Country.

Article 4

1. Stand-by oil production is defined as a Participating Country's potential oil production in excess of normal oil production within its jurisdiction

— which is subject to government control, and

— which can be brought into use during an emergency within the period of self-sufficiency.

2. The Standing Group on Emergency Questions shall examine and report to the Management Committee on

a) the concept of and methods of measurement of stand-by oil production as referred to in paragraph 1,

b) the appropriateness of " the period of self-sufficiency " as a time limit,

c) the question of whether a given quantity of stand-by oil production is of greater value for purposes of emergency self-sufficiency than the same quantity of oil stocks, the amount of a possible credit for stand-by production, and the method of its calculation.

Article 5

Stand-by oil production available to a Participating Country within the jurisdiction of another country may be credited towards its emergency reserve commitment on the same basis as stand-by oil production within its own jurisdiction, subject to the provisions of Article 4 of this Annex provided that the Government of that other country has an agreement with the Government of the Participating Country that it shall impose no impediment to the supply of oil from that stand-by capacity to the Participating Country in an emergency.

Article 6

The Standing Group on Emergency Questions shall examine and report to the Management Committee on the possibility of crediting towards a Participating Country's emergency reserve commitment mentioned in Article 2, paragraph 2, of the Agreement, long term investments which have the effect of reducing the Participating Country's dependence on imported oil.

Article 7

1. The Standing Group on Emergency Questions shall examine and report to the Management Committee regarding the reference period set out in Article 2, paragraph 1, of the Agreement, in particular taking into account such factors as growth, seasonal variations in consumption and cyclical changes.

2. A decision by the Governing Board to change the definition of the reference period mentioned in paragraph 1 shall be taken by unanimity.

Article 8

The Standing Group on Emergency Questions shall examine and report to the Management Committee on all elements of Chapters I to IV of the Agreement to eliminate possible mathematical and statistical anomalies.

Article 9

The reports from the Standing Group on Emergency Questions on the matters mentioned in this Annex shall be submitted to the Management Committee by 1st April, 1975. The Management Committee shall make proposals, as appropriate, to the Governing Board, which, acting by majority, not later than 1st July, 1975, shall decide on these proposals, except as provided for in Article 7, paragraph 2, of this Annex.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA BENE. — *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Accordo, tra cui il testo in lingua inglese, qui sopra riportato.*

ACCORDO
SU UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA

PREAMBOLO

I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DEL CANADA, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELL'IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GIAPPONE, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DEL REGNO DI NORVEGIA, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD, E DEGLI STATI UNITI D'AMERICA,

DESIDERANDO assicurare rifornimenti petroliferi regolari a condizioni ragionevoli ed eque,

DECISI ad adottare comuni ed efficaci misure per far fronte a situazioni di emergenza nei rifornimenti petroliferi attravero la creazione di un programma di autosufficienza nei rifornimenti petroliferi, in caso di emergenza, attraverso la restrizione della domanda e l'assegnazione delle disponibilità petrolifere tra i loro Paesi su una base di equità,

DESIDERANDO assicurare rapporti di cooperazione con i Paesi produttori di petrolio e con gli altri Paesi consumatori, inclusi quelli in via di sviluppo, sia attraverso un fruttuoso dialogo, sia attraverso altre forme di cooperazione, per favorire l'opportunità di una migliore intesa tra Paesi consumatori e produttori,

CONSAPEVOLI degli interessi degli altri Paesi consumatori di petrolio, inclusi quelli in via di sviluppo,

DESIDERANDO svolgere un ruolo più attivo in rapporto all'industria petrolifera attraverso la creazione di un vasto sistema internazionale di informazioni e di una struttura permanente di consultazione con le compagnie petrolifere,

DECISI a ridurre la loro dipendenza dalle importazioni petrolifere attraverso sforzi comuni a lungo termine per la conservazione dell'energia, per il rapido sviluppo di fonti alternative di energia, per la ricerca e lo sviluppo nel settore energetico e in quello dell'arricchimento dell'uranio,

CONVINTI che questi obiettivi possono essere raggiunti soltanto attraverso sforzi comuni e continui nell'ambito di organismi efficienti,

MANIFESTANDO l'intenzione che tali organismi siano creati nell'ambito dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economici,

CONSAPEVOLI che altri Paesi membri dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economici possono manifestare l'intenzione di collaborare a tali sforzi,

CONSIDERANDO la particolare responsabilità dei Governi per i rifornimenti energetici,

CONCLUDONO che è necessario stabilire un Programma internazionale per l'energia, da realizzarsi attraverso una Agenzia internazionale per l'energia, ed a questo fine,

HANNO CONCORDATO quanto segue:

ARTICOLO INTRODUTTIVO

Articolo 1

1. I Paesi partecipanti realizzeranno il Programma internazionale per l'energia secondo quanto stabilito nel presente Accordo attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia, descritta nel Capitolo IX, ed indicata qui di seguito come « l'Agenzia ».

2. Il termine « Paesi partecipanti » si riferisce agli Stati ai quali il presente Accordo si applica in via provvisoria, ed agli Stati per i quali l'Accordo è entrato e rimane in vigore.

3. Il termine « gruppo » si riferisce ai Paesi partecipanti come gruppo.

CAPITOLO I

AUTOSUFFICIENZA IN CASO DI EMERGENZA

Articolo 2

1. I Paesi partecipanti istituiranno un comune livello di autosufficienza nelle disponibilità petrolifere in caso di emergenza. A tale scopo ogni Paese partecipante manterrà riserve di emergenza sufficienti a soddisfare, senza importazioni petrolifere nette, i propri consumi per almeno 60 giorni; sia i consumi che le importazioni petrolifere nette saranno calcolati ai livelli medi giornalieri del precedente anno solare.

2. Il Comitato dei Ministri, decidendo a maggioranza speciale non più tardi del 1º luglio 1975, stabilirà la data a partire dalla quale verrà convenuto che l'impegno per le riserve di emergenza di ciascun Paese partecipante sia elevato, al fine di calcolare il rispettivo diritto di rifornimento, ad un livello di 90 giorni. Ogni Paese partecipante aumenterà a 90 giorni il suo effettivo livello di riserve di emergenza e si adopererà di farlo per la data così decisa.

3. Il termine « impegno per le riserve di emergenza » rappresenta le riserve di emergenza equivalenti a 60 giorni delle importazioni petrolifere nette, come definite al paragrafo 1, e, a partire dalla data che verrà convenuta secondo il paragrafo 2, a 90 giorni delle importazioni petrolifere nette come definito al paragrafo 2.

Articolo 3

1. L'impegno per le riserve di emergenza di cui all'articolo 2 può essere soddisfatto da:

— scorte petrolifere;
— disponibilità di combustibile sostituibile;
— capacità produttiva petrolifera non utilizzata;

in conformità con le disposizioni dell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

2. Il Comitato dei Ministri deciderà a maggioranza, non più tardi del 1° luglio 1975, in quale misura l'impegno per le riserve di emergenza può essere soddisfatto dagli elementi menzionati al paragrafo 1.

Articolo 4

1. Il Gruppo permanente per i problemi d'emergenza esaminerà, senza soluzione di continuità, l'efficacia delle misure adottate da ogni Paese partecipante per soddisfare il proprio impegno per le riserve di emergenza.

2. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza riferirà al Comitato direttivo il quale avanzerà le proposte ritenute idonee al Comitato dei Ministri. Il Comitato dei Ministri può, decidendo a maggioranza, adottare raccomandazioni dirette ai Paesi partecipanti.

Capitolo II

RESTRIZIONE DELLA DOMANDA

Articolo 5

1. Ogni Paese partecipante terrà pronto in qualsiasi momento un programma di misure contingenti per la restrizione della domanda petrolifera in modo da poter ridurre la sua quota di consumi finali in conformità con quanto previsto al Capitolo IV.

2. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminerà e valuterà senza soluzione di continuità:

— il programma di misure di restrizione della domanda di ciascun Paese partecipante;

— l'efficacia delle misure concretamente adottate da ciascun Paese partecipante.

3. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza riferirà al Comitato direttivo il quale avanzerà le proposte ritenute idonee al Comitato dei Ministri. Il Comitato dei Ministri può, decidendo a maggioranza, adottare raccomandazioni dirette ai Paesi partecipanti.

Capitolo III

ASSEGNAZIONE

Articolo 6

1. Ogni Paese partecipante adotterà le misure necessarie perché l'assegnazione delle disponibilità petrolifere venga realizzata secondo le disposizioni del presente Capitolo e del Capitolo IV.

2. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminerà e valuterà senza soluzione di continuità:

— le misure predisposte da ogni Parte partecipante affinché le assegnazioni petrolifere siano realizzate in conformità con quanto stabilito nel presente Capitolo e nel Capitolo IV;

— l'efficacia delle misure concretamente adottate da ciascun Paese partecipante.

3. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza riferirà al Comitato direttivo il quale avanzerà le proposte ritenute idonee al Comitato dei Ministri. Il Comitato dei Ministri può, decidendo a maggioranza, adottare raccomandazioni dirette ai Paesi partecipanti.

4. Il Comitato dei Ministri, decidendo a maggioranza, stabilirà tempestivamente le procedure pratiche per le assegnazioni petrolifere e le procedure e modalità per la partecipazione delle Compagnie petrolifere nell'ambito del sistema del presente Accordo.

Articolo 7

1. Allorché le assegnazioni petrolifere sono attuate a norma dell'articolo 13, 14 o 15, ogni Paese partecipante avrà un diritto di rifornimento equivalente al proprio consumo consentito diminuito del proprio obbligo di prelievo dalle riserve di emergenza.

2. Un Paese partecipante, il cui diritto di rifornimento eccede la somma della sua normale produzione interna e delle effettive importazioni nette disponibili durante una situazione di emergenza, avrà un diritto di assegnazione che lo autorizza ad importazioni nette addizionali pari a tale eccesso.

3. Un Paese partecipante, in cui la somma della sua normale produzione interna e delle effettive importazioni nette disponibili durante una situazione di emergenza eccede il suo diritto di rifornimento, avrà un obbligo di assegnazione che gli impone di fornire, direttamente o indirettamente, agli altri Paesi partecipanti i quantitativi petroliferi pari a tale eccesso. Ciò non dovrebbe impedire a ciascun Paese partecipante di proseguire nelle esportazioni petrolifere verso Paesi non partecipanti.

4. Il termine « consumo consentito » significa la quota media giornaliera del « consumo finale » consentito quando la restrizione della domanda in caso di emergenza è stata messa in atto al livello applicabile; ulteriori possibili restrizioni volontarie della domanda adottate da ciascun Paese partecipante non influenzeranno il suo diritto od obbligo di assegnazione.

5. Il termine « obbligo di prelievo dalle riserve di emergenza » rappresenta l'impegno di ciascun Paese partecipante relativo alle riserve di emergenza diviso per l'impegno globale del gruppo relativo alle riserve di emergenza e moltiplicato per il *deficit* nei rifornimenti del gruppo.

6. Il termine « deficit nei rifornimenti del gruppo » rappresenta il *deficit* del gruppo quale risulta dalla differenza tra il consumo consentito globale per il gruppo e la quota giornaliera corrente dei rifornimenti petroliferi disponibili per il gruppo.

7. Il termine « rifornimenti petroliferi disponibili per il gruppo » comprende:

— tutto il petrolio greggio disponibile per il gruppo;

— tutti i prodotti petroliferi importati dall'esterno del gruppo, e

— tutti i prodotti finiti ed i semi-lavorati che sono prodotti in associazione con gas naturale e petrolio greggio, disponibili per il gruppo.

8. Il termine « consumo finale » rappresenta il consumo interno totale di tutti i prodotti petroliferi finiti.

Articolo 8

1. Allorché l'assegnazione petrolifera ad un Paese partecipante viene effettuata a norma dell'articolo 17, lo stesso Paese partecipante:

— farà fronte con la riduzione dei propri consumi ad una riduzione dei propri rifornimenti petroliferi fino al 7 per cento dei propri consumi finali durante il periodo base;

— avrà un diritto di assegnazione pari alla riduzione dei propri rifornimenti petroliferi, quale risulta dalla riduzione dei propri consumi finali al di sopra di tale livello.

2. L'obbligo di assegnare tali quantitativi petroliferi è ripartito tra gli altri Paesi partecipanti sulla base dei rispettivi consumi finali durante il periodo base.

3. I Paesi partecipanti possono assolvere ai propri obblighi di assegnazione attraverso una qualunque misura di loro scelta, incluse misure di restrizioni della domanda o il ricorso alle riserve di emergenza.

Articolo 9

1. Allo scopo di soddisfare i diritti e gli obblighi di assegnazione, saranno considerati i seguenti elementi:

— tutto il petrolio greggio;
— tutti i prodotti petroliferi;
— tutti i semilavorati, e
— tutti i prodotti finiti ottenuti in concomitanza con la produzione di gas naturale e di greggio.

2. Per calcolare il diritto di assegnazione di un Paese partecipante, i prodotti petroliferi normalmente importati da quel Paese partecipante — sia da altri Paesi partecipanti sia da Paesi non partecipanti — saranno espressi in petrolio greggio equivalente e considerati come se fossero importazioni di petrolio greggio verso quel Paese partecipante.

3. Per quanto possibile, saranno mantenuti i normali canali di approvvigionamento, come anche le normali proporzioni tra petrolio greggio e prodotti e tra le differenti categorie di greggio e di prodotti.

4. Quando viene realizzata l'assegnazione, un obiettivo del Programma sarà quello di far sì che il petrolio greggio e i prodotti disponibili, nel limite del possibile, siano ripartiti all'interno delle industrie di raffinazione e distribuzione come anche tra compagnie di raffinazione e distribuzione in accordo con la composizione tradizionale dei rifornimenti.

Articolo 10

1. Tra gli obiettivi del Programma vi sarà quello di assicurare un equo trattamento per tutti i Paesi partecipanti e di fissare il prezzo dei quantitativi petroliferi assegnati in base ai prezzi correnti in transazioni commerciali simili.

2. I problemi relativi al prezzo dei quantitativi petroliferi assegnati durante una emergenza, saranno esaminati dal Gruppo permanente per i problemi d'emergenza.

Articolo 11

1. Non è obiettivo del Programma cercare di aumentare in caso di emergenza la quota mondiale dei rifornimenti petroliferi che il gruppo aveva in normali condizioni di mercato. Lo schema tradizionale del commercio petrolifero dovrebbe essere ragionevolmente mantenuto e dovrebbe essere tenuta in debito conto la posizione dei singoli Paesi non partecipanti.

2. Allo scopo di mantenere i principi stabiliti al paragrafo 1, il Comitato direttivo avanzerà proposte appropriate al Comitato dei Ministri il quale deciderà a maggioranza su tali proposte.

CAPITOLO IV
MESSA IN ATTO

Articolo 12

Ogni qualvolta il gruppo nel suo insieme o qualche Paese partecipante è colpito o sta presumibilmente per essere colpito da una riduzione dei propri rifornimenti petroliferi, le misure d'emergenza consistenti nella restrizione obbligatoria della domanda indicata nel Capitolo II, e nella assegnazione delle disponibilità petrolifere di cui al Capitolo III, saranno messe in atto in conformità con questo Capitolo.

Articolo 13

Ogni qualvolta il gruppo è colpito o sta presumibilmente sul punto di essere colpito da una riduzione della quota giornaliera dei propri rifornimenti petroliferi che sia almeno equivalente al 7 per cento della quota media giornaliera dei propri consumi finali durante il periodo base, ogni Paese partecipante renderà esecutive le misure di restrizione della domanda sufficienti a ridurre i propri consumi finali di una quantità pari al 7 per cento dei propri consumi finali durante il periodo base, e l'assegnazione delle disponibilità petrolifere tra i Paesi partecipanti verrà effettuata a norma degli articoli 7, 9, 10 ed 11.

Articolo 14

Ogni qualvolta il gruppo è colpito o sta presumibilmente sul punto di essere colpito da una riduzione della quota giornaliera dei propri rifornimenti petroliferi che sia almeno equivalente al 12 per cento della quota media giornaliera dei propri consumi finali durante il periodo base, ogni Paese partecipante renderà esecutive misure di restrizione della domanda sufficienti a ridurre i propri consumi finali di una quantità pari al 10 per cento dei propri consumi finali durante il periodo base, e l'assegnazione delle disponibilità petrolifere tra i Paesi partecipanti verrà effettuata a norma degli articoli 7, 9, 10 ed 11.

Articolo 15

Quando la somma giornalmente accumulata degli obblighi di prelievo dalle riserve di emergenza, definiti all'articolo 7, ha raggiunto il 50 per cento degli impegni per le riserve di emergenza ed una decisione è stata presa a norma dell'articolo 20, ogni Paese partecipante adotterà le misure così decise, e l'assegnazione delle disponibilità petrolifere tra i Paesi partecipanti verrà effettuata in conformità con gli articoli 7, 9, 10 ed 11.

Articolo 16

Quando la restrizione della domanda è messa in atto in conformità con questo capitolo, un Paese partecipante può, in sostituzione di misure per la restrizione della domanda, utilizzare riserve di emergenza conservate in eccesso al proprio impegno per le riserve di emergenza, come disposto nel Programma.

Articolo 17

1. Ogni qual volta che un qualunque Paese partecipante è colpito o sta presumibilmente sul punto di essere colpito da una riduzione della quota giornaliera dei propri rifornimenti petroliferi, che risulti in una riduzione della quota giornaliera dei propri consumi finali per un ammontare pari almeno al 7 per cento della quota giornaliera media dei propri consumi finali durante il periodo base, l'assegnazione della disponibilità petrolifera verso quel Paese verrà effettuata a norma degli articoli da 8 a 11.

2. L'assegnazione delle disponibilità petrolifere verrà anche effettuata quando le condizioni di cui al paragrafo 1 si verificano nei confronti di una regione maggiore di un Paese partecipante il cui mercato petrolifero sia non completamente integrato. In tal caso, l'obbligo di assegnazione degli altri Paesi partecipanti sarà ridotto dell'obbligo teorico di assegnazione che compete ad ogni altra regione o regioni maggiori del Paese partecipante interessato.

Articolo 18

1. Il termine « periodo base » si intende riferito ai quattro più recenti trimestri con l'intervallo di un trimestre necessario per raccogliere dati. Dal momento in cui le misure di emergenza sono messe in atto, sia nei confronti dell'intero gruppo che di un Paese partecipante, il periodo base sarà mantenuto immutato.

2. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminerà il periodo base definito al paragrafo 1, tenendo conto in particolare di elementi quali tasso di crescita, variazioni stagionali dei consumi e cambiamenti ciclici e riferirà, non più tardi del 1° aprile 1975, al Comitato direttivo. Il Comitato direttivo avanzerà adeguate proposte al Comitato dei Ministri, il quale deciderà a maggioranza su tali proposte non più tardi del 1° luglio 1975.

Articolo 19

1. Il Segretariato accerterà quando una riduzione dei rifornimenti petroliferi, come menzionato all'articolo 13, 14 o 17, è stata effettuata o sta presumibilmente per essere effettuata, e stabilirà l'ammontare della riduzione o della prevista riduzione per ogni Paese partecipante e per il gruppo. Il Segretariato terrà informato il Comitato direttivo delle proprie deliberazioni, e riferirà immediatamente il proprio accertamento ai membri del Comitato direttivo e ne informerà i Paesi partecipanti. Il Rapporto includerà informazioni sulla natura della riduzione.

2. Il Comitato direttivo si riunirà entro 48 ore dalla comunicazione dell'accertamento del Segretariato per esaminare l'accuratezza dei dati compilati e le informazioni fornite. Il Comitato direttivo riferirà al Comitato dei Ministri entro le 48 ore successive. Il rapporto riferirà le opinioni espresse dai membri del Comitato direttivo inclusa ogni opinione riguardante il modo di affrontare l'emergenza.

3. Il Comitato dei Ministri si riunirà entro 48 ore dalla ricezione del rapporto del Comitato direttivo per esaminare l'accertamento del Segretariato alla luce di tale rapporto. La messa in atto delle misure di emergenza verrà considerata confermata e i Paesi partecipanti renderanno esecutive tali misure entro 15 giorni da tale conferma a meno che il Comitato dei Ministri decida, a maggioranza speciale, entro le successive 48 ore, di non mettere in atto le misure di emergenza, di metterle in atto solo in parte o di stabilire un altro limite di tempo per la loro esecuzione.

4. Se, in accordo con l'accertamento del Segretariato, le condizioni di più di uno degli articoli 13, 14 e 17, sono verificate, ogni decisione di non mettere in atto le misure di emergenza

sarà presa separatamente per ogni articolo e secondo l'ordine sopra esposto. Se le condizioni di cui all'articolo 17 trovano riscontro nei confronti di più di un Paese partecipante ogni decisione di non mettere in atto l'assegnazione sarà presa separatamente nei confronti di ogni Paese.

5. Le decisioni di cui ai paragrafi 3 e 4 possono in ogni momento essere revocate a maggioranza dal Comitato dei Ministri.

6. Nell'effettuare il proprio accertamento a norma del presente articolo, il Segretariato si consulterà con le compagnie petrolifere per conoscere la loro opinione in merito alla situazione ed alla adeguatezza delle misure da adottare.

7. Un Comitato consultivo internazionale dell'industria petrolifera verrà convocato al momento della messa in atto delle misure di emergenza per assistere l'Agenzia ad assicurare la concreta operatività di tali misure.

Articolo 20

1. Il Segretariato accerterà quando la somma giornaliera accumulata degli obblighi di prelievo dalle riserve di emergenza ha raggiunto o sta presumibilmente per raggiungere il 50 per cento degli impegni per le riserve di emergenza. Il Segretariato riferirà immediatamente il proprio accertamento al Comitato direttivo e ne informerà i Paesi partecipanti. Il rapporto includerà informazioni sulla situazione petrolifera.

2. Il Comitato direttivo si riunirà entro 72 ore dalla comunicazione dell'accertamento del Segretariato per esaminare i dati compilati e le informazioni fornite. Sulla base delle notizie disponibili il Comitato direttivo riferirà al Comitato dei Ministri entro le successive 48 ore proponendo le misure richieste per fronteggiare le necessità della situazione incluso l'aumento del livello di restrizione obbligatoria della domanda ritenuto necessario. Il rapporto riferirà le opinioni espresse dai membri del Comitato direttivo.

3. Il Comitato dei Ministri si riunirà entro 48 ore dalla ricezione del rapporto e delle proposte del Comitato direttivo. Il Comitato dei Ministri esaminerà l'accertamento del Segretariato ed il rapporto del Comitato direttivo e deciderà entro le successive 48 ore a maggioranza speciale sulle misure richieste per fronteggiare le necessità della situazione, incluso l'aumento del livello di restrizione obbligatoria della domanda ritenuto necessario.

Articolo 21

1. Ogni Paese partecipante può richiedere al Segretariato di effettuare l'accertamento di cui all'articolo 19 o 20.

2. Se entro 72 ore da tale richiesta il Segretariato non effettua tale accertamento, il Paese partecipante può richiedere al Comitato direttivo di riunirsi e considerare la situazione in conformità con le disposizioni del presente Accordo.

3. Il Comitato direttivo si riunirà entro 48 ore da tale richiesta per esaminare la situazione. Su richiesta di qualsiasi Paese partecipante riferirà al Comitato dei Ministri entro le successive 48 ore. Il rapporto riferirà le opinioni espresse dai membri del Comitato direttivo e dal Segretariato, inclusa ogni opinione concernente il modo di affrontare la situazione.

4. Il Comitato dei Ministri si riunirà entro 48 ore dalla ricezione del rapporto del Comitato direttivo. Qualora esso convenga, a maggioranza, che le condizioni di cui all'articolo 13, 14, 15 o 17 si sono verificate, saranno messe in atto le conseguenti misure di emergenza.

Articolo 22

Il Comitato dei Ministri può decidere in ogni momento all'unanimità di mettere in atto qualsiasi appropriata misura di emergenza, non prevista nel presente Accordo, ove la situazione lo richieda.

CESSAZIONE

Articolo 23

1. Il Segretariato accerterà quando la riduzione dei rifornimenti, indicata all'articolo 13, 14 o 17, è diminuita o sta presumibilmente per diminuire al di sotto del livello menzionato nel pertinente articolo. Il Segretariato terrà informato il Comitato direttivo delle proprie deliberazioni e comunicherà immediatamente il proprio accertamento ai membri del Comitato direttivo e ne informerà i Paesi partecipanti.

2. Il Comitato direttivo si riunirà entro 72 ore dalla comunicazione dell'accertamento del Segretariato per esaminare l'accuratezza dei dati compilati e delle informazioni fornite. Esso riferirà al Comitato dei Ministri entro le successive 48 ore. Il rapporto riferirà le opinioni espresse dai membri del Comitato direttivo inclusa ogni opinione riguardante il modo di affrontare l'emergenza.

3. Il Comitato dei Ministri si riunirà entro 48 ore dalla ricezione del rapporto del Comitato direttivo per esaminare l'accertamento del Segretariato alla luce del rapporto del Comitato direttivo. La cessazione delle misure di emergenza o la riduzione applicabile del livello di restrizione della domanda sarà considerata confermata a meno che il Comitato dei Ministri decida a maggioranza speciale entro le successive 48 ore di mantenere le misure di emergenza o di sospenderle solo in parte.

4. Nell'effettuare l'accertamento a norma del presente articolo, il Segretariato si consulterà con il Comitato consultivo internazionale, citato all'articolo 19, paragrafo 7, per conoscere la sua opinione sulla situazione e sulla adeguatezza delle misure da adottare.

5. Ogni Paese partecipante può chiedere al Segretariato di effettuare un accertamento a norma del presente articolo.

Articolo 24

Quando le misure di emergenza sono in vigore e il Segretariato non ha effettuato l'accertamento di cui all'articolo 23, il Comitato dei Ministri può in ogni momento decidere, a maggioranza speciale, di sospendere completamente o in parte tali misure.

CAPITOLO V

SISTEMA DI INFORMAZIONI SUL MERCATO PETROLIFERO INTERNAZIONALE

Articolo 25

1. I Paesi partecipanti stabiliranno un sistema di informazioni consistente di due Sezioni:

— una Sezione generale sulla situazione del mercato petrolifero internazionale e sulle attività delle Compagnie petrolifere;

— una Sezione speciale, la quale assicurerà il funzionamento efficiente delle misure descritte nei Capitoli dal I° al IV.

2. Il Sistema sarà gestito in via permanente, sia in condizioni normali che durante le emergenze, e in modo che sia assicurata la riservatezza delle informazioni ottenute.

3. Il Segretariato sarà responsabile per il funzionamento del Sistema di informazioni e metterà a disposizione dei Paesi partecipanti le informazioni ottenute.

Articolo 26

Il termine « compagnie petrolifere » comprende le compagnie internazionali, le compagnie nazionali, le compagnie integrate e altri enti che hanno un ruolo significativo nella industria petrolifera internazionale.

SEZIONE GENERALE

Articolo 27

1. Nel quadro della Sezione generale del Sistema di informazioni, i Paesi partecipanti metteranno a disposizione del Segretariato, con carattere di regolarità, informazioni sui dati precisi riportati nell'articolo 29 sulle seguenti materie che si riferiscono alle compagnie petrolifere operanti nell'ambito delle loro rispettive giurisdizioni:

a) struttura societaria;
b) struttura finanziaria, inclusi i bilanci, conto profitti e perdite e imposte pagate;
c) investimenti di capitale realizzati;
d) termini degli accordi per l'accesso alle principali fonti di petrolio grezzo;
e) livelli correnti di produzione e previsti cambiamenti degli stessi;
f) distribuzione dei rifornimenti disponibili di petrolio grezzo alle compagnie affiliate e ad altri clienti (criteri e realizzazioni);
g) scorte;
h) costi di petrolio grezzo e dei prodotti petroliferi;
i) prezzi, inclusi i prezzi di trasferimento alle società affiliate;
j) altri argomenti conformi a quanto deciso all'unanimità dal Comitato dei Ministri.

2. Ciascun Paese partecipante prenderà appropriate misure per assicurare che tutte le Compagnie petrolifere che operano nell'ambito della propria giurisdizione, mettano a sua disposizione le informazioni necessarie per consentire il rispetto dell'impegno previsto al paragrafo 1, tenendo in debito conto le più significative informazioni già disponibili al pubblico o ai Governi.

3. Ciascun Paese partecipante fornirà informazioni su base « non privativa » e su base di una compagnia e/o Paese, come meglio conveniente, e in maniera e in grado tali da non compromettere la concorrenza e venire in contrasto con le prescrizioni legali di ogni Paese partecipante in materia di concorrenza.

4. Nessun Paese partecipante avrà diritto di ottenere attraverso la Sezione generale informazioni sulle attività di una compagnia operante nell'ambito della propria giurisdizione, informazioni che esso non potrebbe ottenere da quella compagnia in applicazione delle proprie leggi od attraverso le proprie istituzioni e consuetudini se tale compagnia operasse unicamente nell'ambito della sua giurisdizione.

Articolo 28

Le informazioni ottenute su base « non privativa » sono le informazioni che non costituiscono o non si riferiscono a brevetti, marchi di fabbrica, a procedimenti scientifici o di produzione o sviluppi, vendite individuali, denuncie dei redditi, liste dei clienti, informazioni geologiche e geofisiche incluse le mappe.

Articolo 29

1. Entro 60 giorni dal primo giorno dell'entrata in vigore provvisoria del presente Accordo, e successivamente quando opportuno, il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero sottoporrà al Comitato direttivo un rapporto in cui identificherà i dati precisi, nell'ambito della lista di argomenti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, che sono richiesti per una efficiente gestione della Sezione generale, specificando anche le procedure per ottenere tali dati in via regolare.

2. Il Comitato direttivo esaminerà il rapporto ed avanzerà proposte al Comitato dei Ministri che, entro 30 giorni dalla presentazione del rapporto al Comitato direttivo, prenderà a maggioranza le decisioni necessarie per istituire e gestire in maniera efficiente la Sezione generale.

Articolo 30

Nel preparare i propri rapporti a norma dell'articolo 29, il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero:

— consulterà le compagnie petrolifere per garantire che il sistema sia compatibile con l'attività dell'industria;

— identificherà i problemi specifici e gli argomenti che sono oggetto di preoccupazione per i Paesi partecipanti;

— identificherà i dati specifici che sono utili e necessari per risolvere tali problemi ed argomenti;

— metterà a punto standards precisi per l'armonizzazione delle informazioni richieste allo scopo di assicurare la comparabilità dei dati;

— metterà a punto procedure per assicurare adeguatamente la riservatezza delle informazioni.

Articolo 31

1. Il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero esaminerà, senza soluzione di continuità, le operazioni della Sezione generale.

2. Nella ipotesi di mutamenti delle condizioni del mercato petrolifero internazionale, il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero riferirà al Comitato direttivo. Il Comitato direttivo avanzerà proposte su opportune modifiche al Comitato dei Ministri, che deciderà su tali proposte a maggioranza.

SEZIONE SPECIALE

Articolo 32

1. Nel quadro della Sezione speciale del Sistema di informazioni, i Paesi partecipanti metteranno a disposizione del Segretariato tutte le informazioni necessarie ad assicurare un efficiente funzionamento delle misure di emergenza.

2. Ciascun Paese partecipante prenderà misure idonee per assicurare che tutte le compagnie petrolifere operanti nell'ambito della propria giurisdizione mettano a sua disposizione tali informazioni in modo da consentirgli di adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1 ed all'articolo 33.

3. Il Segretariato, sulla base di queste informazioni e di altre informazioni disponibili, sorveglierà continuamente l'andamento dei rifornimenti e dei consumi petroliferi nell'ambito del Gruppo e in ciascuno dei Paesi partecipanti.

Articolo 33

Nel quadro della Sezione speciale i Paesi partecipanti metteranno regolarmente a disposizione del Segretariato informazioni concernenti i dati precisi definiti a norma dell'articolo 34 a riguardo dei seguenti argomenti:

a) consumi e rifornimenti petroliferi;
b) misure di restrizione della domanda;
c) livelli dei rifornimenti di emergenza;
d) disponibilità ed utilizzazione dei mezzi di trasporto;
e) livelli correnti e previsti dei rifornimenti e della domanda internazionale;
f) altri elementi stabiliti all'unanimità dal Comitato dei Ministri.

Articolo 34

1. Entro 30 giorni dal primo giorno dell'entrata in vigore provvisoria del presente Accordo, il Gruppo permanente per i problemi di emergenza farà rapporto al Comitato direttivo indicando i dati precisi di cui alla lista degli argomenti dell'articolo 33, che sono richiesti nel quadro della Sezione speciale allo scopo di assicurare il funzionamento efficiente delle misure di emergenza, specificando anche le procedure per ottenere tali dati in via regolare, incluse le procedure urgenti in situazioni di emergenza.

2. Il Comitato direttivo esaminerà il rapporto e avanzerà proposte al Comitato dei Ministri, che, entro 30 giorni dalla presentazione del rapporto al Comitato direttivo, prenderà, a maggioranza, le decisioni necessarie per la istituzione e l'avvio della Sezione speciale.

Articolo 35

1. Nel preparare il suo rapporto a norma dell'articolo 34, il Gruppo permanente per i problemi di emergenza:

— si consulterà con le compagnie petrolifere per assicurarsi che il Sistema sia compatibile con l'attività dell'industria;

— metterà a punto precisi standards per l'armonizzazione delle informazioni richieste allo scopo di assicurare la comparabilità dei dati;

— metterà a punto le procedure per assicurare la riservatezza delle informazioni.

Articolo 36

Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminerà, senza soluzione di continuità, il funzionamento della Sezione speciale e riferirà, ove ritenuto opportuno, al Comitato direttivo. Il Comitato direttivo avanzerà proposte circa le opportune modifiche al Comitato dei Ministri, il quale deciderà a maggioranza su tali proposte.

CAPITOLO VI

SISTEMA PER LA CONSULTAZIONE CON LE COMPAGNIE PETROLIFERE

Articolo 37

1. I Paesi partecipanti istituiranno nell'ambito dell'Agenzia un sistema permanente per la consultazione secondo il quale uno o più Paesi possono, nella maniera più adeguata, consultare le singole compagnie petrolifere, e chiedere loro informazioni, su tutti gli aspetti importanti dell'industria petrolifera, e nell'ambito del quale i Paesi partecipanti possono scambiarsi tra di loro, con spirito di collaborazione, i risultati di tali consultazioni.

2. Il Sistema per la consultazione sarà istituito sotto gli auspici del Gruppo permanente per il Mercato petrolifero.

3. Entro 60 giorni dal primo giorno dell'entrata in vigore provvisoria del presente Accordo, e successivamente a seconda dell'opportunità, il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero, dopo consultazione con le compagnie petrolifere, sottoporrà al Comitato direttivo un rapporto sulle procedure per tali consultazioni. Il Comitato direttivo esaminerà il Rapporto e presenterà proposte al Comitato dei Ministri che, entro 30 giorni dalla presentazione del Rapporto al Comitato direttivo, deciderà a maggioranza su tali procedure.

Articolo 38

1. Il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero presenterà un rapporto al Comitato direttivo sulle consultazioni avute con ciascuna Compagnia petrolifera entro 30 giorni dalla consultazione stessa.

2. Il Comitato direttivo prenderà in esame il rapporto e può presentare proposte su opportune azioni di cooperazione al Comitato dei Ministri che deciderà su tali proposte.

Articolo 39

1. Il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero valuterà senza soluzione di continuità i risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte dalle compagnie petrolifere.

2. Sulla base di queste valutazioni il Gruppo permanente può esaminare e valutare la situazione petrolifera internazionale e la posizione dell'industria petrolifera e riferirà al Comitato direttivo.

3. Il Comitato direttivo esaminerà tali rapporti e farà proposte sulle adeguate azioni di cooperazione al Comitato dei Ministri, che deciderà su tali proposte.

Articolo 40

Il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero sottoporrà annualmente un rapporto generale al Comitato direttivo sul funzionamento del Sistema per la consultazione con le compagnie petrolifere.

Capitolo VII

COOPERAZIONE A LUNGO TERMINE SULL'ENERGIA

Articolo 41

1. I Paesi partecipanti sono risoluti a ridurre, a più lunga scadenza, la loro dipendenza dalle importazioni petrolifere per far fronte ai loro fabbisogni totali di energia.

2. A tal fine i Paesi partecipanti intraprenderanno programmi nazionali e promuoveranno l'adozione di programmi di cooperazione, comprendenti, a seconda dei casi, la ripartizione dei mezzi e degli sforzi, mentre concerteranno le politiche nazionali nelle aree indicate all'articolo 42.

Articolo 42

1. Il Gruppo permanente per la cooperazione a lungo termine esaminerà e riferirà al Comitato direttivo sull'azione di cooperazione. Saranno, in particolare, prese in esame le seguenti aree:

a) conservazione di energia, con inclusi programmi di cooperazioni su:

— scambio di esperienze nazionali e di informazioni sulla conservazione di energia;

— modi e mezzi per ridurre la crescita del consumo di energia mediante misure di conservazione.

b) Sviluppo di fonti alternative di energia, come petrolio greggio nazionale, carbone, gas naturale, energia nucleare, energia idroelettrica, inclusi i progammi di collaborazione su:

— scambio di informazioni su materie quali risorse, disponibilità e domanda, prezzi e tasse;

— modi e mezzi per ridurre la crescita del consumo di quantitativi petroliferi importati mediante lo sviluppo di fonti alternative di energia;

— progetti concreti, inclusi progetti finanziati in comune;

— criteri, obiettivi qualitativi e standards per la protezione dell'ambiente.

c) Ricerche e sviluppo nel campo dell'energia, inclusi, sotto forma prioritaria, programmi in collaborazione in materia di:

— tecnologia del carbone;

— energia solare;

— trattamento dei rifiuti radioattivi;

— fusione termonucleare controllata;

— produzione di idrogeno dall'acqua;

— sicurezza nucleare;
— utilizzazione del calore disperso;
— conservazione di energia;
— utilizzazione dei rifiuti cittadini e industriali per conservazione di energia;
— analisi generale del sistema energetico e studi generali.

d) Arricchimento dell'uranio, ivi compresi programmi per:
— seguire gli sviluppi negli approvvigionamenti di uranio naturale e arricchito;
— facilitare lo sviluppo di risorse di uranio naturale e dei servizi di arricchimento;
— incoraggiare quelle consultazioni necessarie per affrontare problemi internazionali che possono sorgere in relazione alla espansione delle disponibilità di uranio arricchito;
— disporre una raccolta analitica di dati e per una diffusione dei dati relativi alla pianificazione dei servizi di arricchimento.

2. Nell'esaminare le aree suscettibili di azione in collaborazione, il Gruppo permanente terrà nel dovuto conto le attività in corso altrove.

3. I programmi sviluppati in base al paragrafo 1 possono essere finanziati congiuntamente. Tale finanziamento congiunto può avvenire a norma dell'articolo 64, paragrafo 2.

Articolo 43

1. Il Comitato direttivo esaminerà i rapporti del Gruppo permanente e presenterà adeguate proposte al Comitato dei Ministri, il quale deciderà su tali proposte non più tardi del 1° luglio 1975.

2. Il Comitato dei Ministri terrà in conto le possibilità di cooperazione in un quadro più vasto.

Capitolo VIII

RELAZIONI CON I PAESI PRODUTTORI E CON ALTRI PAESI CONSUMATORI

Articolo 44

I Paesi partecipanti faranno ogni sforzo per promuovere la collaborazione con i Paesi produttori di petrolio e con gli altri Paesi consumatori, inclusi i Paesi in via di sviluppo. Essi esamineranno gli sviluppi nel campo dell'energia allo scopo di identificare le occasioni per promuovere un dialogo costruttivo, nonché altre forme di cooperazione con i Paesi produttori e con gli altri Paesi consumatori.

Articolo 45

Per raggiungere gli obiettivi indicati nell'articolo 44, i Paesi partecipanti daranno piena considerazione ai bisogni e agli interessi di altri Paesi consumatori, particolarmente quelli in via di sviluppo.

Articolo 46

Nel quadro del Programma, i Paesi partecipanti procederanno a scambi di vedute sulle loro relazioni con i Paesi produttori di petrolio. A tal fine, i Paesi partecipanti si scambieranno informazioni circa azioni di cooperazione intraprese per proprio conto con i Paesi produttori e che abbiano rilevanza nei confronti degli obiettivi del Programma.

Articolo 47

Nel quadro del Programma i Paesi partecipanti:

— cercheranno, alla luce del loro continuo esame degli sviluppi della situazione energetica internazionale e delle sue conseguenze sulla economia mondiale, le opportunità e i mezzi per incoraggiare uno stabile mercato internazionale del petrolio e per promuovere sicuri rifornimenti di petrolio a condizioni ragionevoli ed eque per ogni Paese partecipante;

— considereranno, alla luce del lavoro in corso presso altre organizzazioni internazionali, ulteriori possibili aree di cooperazione, incluse le prospettive di cooperazione nel campo della industrializzazione accelerata e dello sviluppo socio-economico nelle principali aree produttrici e le relative implicazioni per il commercio e gli investimenti internazionali;

— terranno sotto esame le prospettive di collaborazione con i Paesi produttori di petrolio sulle questioni riguardanti l'energia che siano di reciproco interesse, come la conservazione dell'energia, lo sviluppo di fonti alternative, la ricerca e lo sviluppo.

Articolo 48

1. Il Gruppo permanente per le relazioni con i Paesi produttori e gli altri Paesi consumatori esaminerà e riferirà al Comitato direttivo sugli argomenti trattati nel presente Capitolo.

2. Il Comitato direttivo può avanzare proposte sulle adeguate azioni di cooperazione relative a tali argomenti al Comitato dei Ministri, il quale deciderà su di esse.

Capitolo IX
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E GENERALI

Articolo 49

1. L'Agenzia avrà i seguenti organi:

— un Comitato dei Ministri;
— un Comitato direttivo;
— Gruppi permanenti per:
  — Problemi di emergenza,
  — Mercato petrolifero,
  — Collaborazione a lungo termine,
  — Relazioni con i Paesi produttori e altri Paesi consumatori.

2. Il Comitato dei Ministri o il Comitato direttivo possono decidere, a maggioranza semplice, di istituire qualsiasi altro organo necessario per l'esecuzione del Programma.

3. L'Agenzia avrà un Segretariato per assistere gli organi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Comitato dei Ministri

Articolo 50

1. Il Comitato dei Ministri sarà composto da uno o più Ministri, o da loro delegati, per ogni Paese partecipante.

2. Il Comitato dei Ministri adotterà, decidendo a maggioranza, le proprie regole di procedura. A meno che non sia altrimenti deciso nelle regole di procedura, queste si applicheranno anche al Comitato direttivo ed ai Gruppi permanenti.

3. Il Comitato dei Ministri eleggerà, decidendo a maggioranza, i propri Presidente e Vice Presidenti.

Articolo 51

1. Il Comitato dei Ministri adotterà le decisioni e formulerà le raccomandazioni necessarie per l'adeguato funzionamento del Programma.

2. Il Comitato dei Ministri esaminerà periodicamente e prenderà le iniziative appropriate per quanto riguarda gli sviluppi della situazione energetica internazionale, inclusi i problemi relativi alle disponibilità petrolifere di ciascun Paese o Paesi partecipanti e le implicazioni economiche e monetarie di tali sviluppi. Nella sua attività relativa alle implicazioni economiche e monetarie degli sviluppi della situazione energetica internazionale, il Comitato dei Ministri terrà in conto la competenza e le attività delle istituzioni internazionali responsabili per le questioni economiche e monetarie nel loro complesso.

3. Il Comitato dei Ministri può, decidendo a maggioranza, delegare qualunque delle sue funzioni agli altri organi dell'Agenzia.

Articolo 52

1. A norma dell'articolo 61, paragrafo 3, e dell'articolo 65, le decisioni adottate in base al presente Accordo dal Comitato dei Ministri o da qualunque altro organo delegato dal Comitato dei Ministri, saranno vincolanti per i Paesi partecipanti.

2. Le raccomandazioni non saranno vincolanti.

COMITATO DIRETTIVO

Articolo 53

1. Il Comitato direttivo sarà composto da uno o più funzionari ad alto livello dei Governi di ciascun Paese partecipante.

2. Il Comitato direttivo assolverà le funzioni assegnategli da questo Accordo e qualunque altra funzione delegatagli dal Comitato dei Ministri.

3. Il Comitato direttivo può esaminare e avanzare proposte al Comitato dei Ministri, ove opportuno, su qualunque materia che rientra nelle finalità del presente Accordo.

4. Il Comitato direttivo sarà convocato a richiesta di qualunque Paese partecipante.

5. Il Comitato direttivo, decidendo a maggioranza, eleggerà i propri Presidente e Vice-Presidenti.

GRUPPI PERMANENTI

Articolo 54

1. Ogni Gruppo permanente sarà composto di uno o più rappresentanti del Governo di ciascun Paese partecipante.

2. Il Comitato direttivo, decidendo a maggioranza, eleggerà i Presidenti ed i Vice-Presidenti dei Gruppi permanenti.

Articolo 55

1. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza assolverà le funzioni assegnategli nei Capitoli dal I al V e nell'Allegato e ogni altra funzione delegatagli dal Comitato dei Ministri.

2. Il Gruppo permanente può esaminare e riferire al Comitato direttivo in merito a qualsiasi argomento che rientri nelle finalità dei Capitoli dal I al V e dell'Allegato.

3. Il Gruppo permanente può consultarsi con le compagnie petrolifere su ogni materia che rientri nella propria competenza.

Articolo 56

1. Il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero assolverà le funzioni assegnategli nei Capitoli V e VI ed ogni altra funzione delegatagli dal Comitato dei Ministri.

2. Il Gruppo permanente può esaminare e riferire al Comitato direttivo in merito a qualunque argomento che rientri nelle finalità dei Capitoli V e VI.

3. Il Gruppo permanente può consultarsi con le compagnie petrolifere su qualunque argomento che rientri nella propria competenza.

Articolo 57

1. Il Gruppo permanente sulla cooperazione a lungo termine assolverà le funzioni assegnategli nel Capitolo VII e ogni altra funzione delegatagli dal Comitato dei Ministri.

2. Il Gruppo permanente può esaminare e riferire al Comitato direttivo in merito a qualunque argomento che rientri nelle finalità del Capitolo VII.

Articolo 58

1. Il Gruppo permanente per le relazioni con i Paesi produttori e con altri Paesi consumatori assolverà le funzioni assegnategli nel Capitolo VIII e qualunque altra funzione delegatagli dal Comitato dei Ministri.

2. Il Gruppo permanente può esaminare e riferire al Comitato direttivo in merito a qualunque argomento che rientri nelle finalità del Capitolo VIII.

3. Il Gruppo permanente può consultarsi con le compagnie petrolifere su qualunque argomento che rientri nella sua competenza.

SEGRETARIATO

Articolo 59

1. Il Segretariato sarà composto da un Direttore esecutivo e dal personale ritenuto necessario.

2. Il Direttore esecutivo sarà nominato dal Comitato dei ministri.

3. Nell'assolvere i propri compiti in relazione a questo Accordo il Direttore esecutivo e il personale del Segretariato saranno responsabili e riferiranno di fronte agli organi dell'Agenzia.

4. Il Comitato dei Ministri, decidendo a maggioranza, adotterà tutte le decisioni necessarie per la istituzione ed il funzionamento del Segretariato.

Articolo 60

Il Segretariato assolverà le funzioni assegnategli dal presente Accordo e ogni altra funzione attribuitagli dal Comitato dei Ministri.

VOTAZIONI

Articolo 61

1. Il Comitato dei Ministri adotterà le decisioni e le raccomandazioni per le quali nel presente Accordo non è esplicitamente previsto un sistema di voto, secondo quanto segue:

a) a maggioranza:
- decisioni sull'amministrazione del programma, incluse decisioni che attuano le disposizioni del presente Accordo che già pongano specifici impegni a carico dei Paesi partecipanti,
- decisioni su questioni procedurali,
- raccomandazioni,

b) all'unanimità:
- tutte le altre decisioni, incluse in particolare quelle che impongono nuovi obblighi non previsti dal presente Accordo, a carico dei Paesi partecipanti.

2. Le decisioni citate nel paragrafo 1 *b*) possono stabilire che:

a) esse non saranno vincolanti per uno o più Paesi partecipanti;

b) esse saranno vincolanti solo a certe condizioni.

Articolo 62

1. L'unanimità richiederà tutti i voti dei Paesi partecipanti presenti e votanti; i Paesi astenuti saranno considerati come non votanti.

2. Quando è richiesta la maggioranza o la maggioranza speciale, i Paesi partecipanti avranno i seguenti voti ponderati:

	Voti generali ponderati	Voti ponderati sui consumi petroliferi	Voti ponderati combinati
Austria	3	1	4
Belgio	3	2	5
Canada	3	5	8
Danimarca	3	1	4
Germania	3	8	11
Irlanda	3	0	3
Italia	3	6	9
Giappone	3	15	18
Lussemburgo	3	0	3
Paesi Bassi	3	2	5
Spagna	3	2	5
Svezia	3	2	5
Svizzera	3	1	4
Turchia	3	1	4
Regno Unito	3	6	9
Stati Uniti d'America	3	48	51
Totali	36	100	148

3. La maggioranza richiederà il 60 per cento del totale dei voti ponderati combinati e il 50 per cento dei 18 voti generali ponderati.

4. La maggioranza speciale richiederà:

a) il 60 per cento del totale dei voti ponderati combinati e 36 voti generali ponderati per:

— la decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, relativa all'aumento dell'impegno per le riserve d'emergenza;

— le decisioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3, per non mettere in atto le misure di emergenza indicate negli articoli 13 e 14;

— le decisioni di cui all'articolo 20, paragrafo 3, relative alle misure richieste per far fronte alle necessità della situazione;

— le decisioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, per mantenere le misure di emergenza, indicate negli articoli 13 e 14;

— le decisioni di cui all'articolo 24, per la cessazione delle misure di emergenza, indicate negli articoli 13 e 14.

b) 42 voti generali ponderati per:

— le decisioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3, per non mettere in atto le misure di emergenza indicate all'articolo 17;

— le decisioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, per mantenere le misure di emergenza indicate all'articolo 17;

— le decisioni di cui all'articolo 24 per la cessazione delle misure di emergenza indicate all'articolo 17.

5. Il Comitato dei Ministri, all'unanimità, deciderà sulla necessità di aumentare, diminuire e ridistribuire i voti ponderati indicati nel paragrafo 2, come pure sugli emendamenti delle maggioranze di voto richieste, definite nei paragrafi 3 e 4, nell'eventualità che:

— un Paese aderisca al presente Accordo a norma dell'articolo 71, o

— un Paese si ritiri dal presente Accordo, a norma dell'articolo 68, paragrafo 2, o dell'articolo 69, paragrafo 2.

6. Il Comitato dei Ministri esaminerà annualmente il numero e la distribuzione dei voti ponderati specificati al paragrafo 2 e, sulla base di tale esame, deciderà alla unanimità se tali voti ponderati debbano essere aumentati o diminuiti e/o ridistribuiti per mutamenti nella quota del consumo totale petrolifero di ogni Paese partecipante o per qualunque altra ragione.

7. Ogni mutamento al paragrafo 2, 3 o 4 sarà fondato sui concetti posti in evidenza in questi paragrafi e nel paragrafo 6.

Relazioni con altri enti

Articolo 63

Per poter conseguire gli obiettivi del Programma, l'Agenzia può stabilire idonee relazioni con paesi non partecipanti, organizzazioni internazionali, governative e non governative, altri enti ed individui.

Misure finanziarie

Articolo 64

1. Le spese del Segretariato e tutte le altre spese comuni saranno divise tra tutti i Paesi partecipanti secondo una scala di contributi elaborata in base ai principi ed alle norme definite nell'Allegato alla Risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 10 dicembre 1963, relativa alla determinazione della scala dei contributi dei Paesi membri per il Bilancio dell'Organizzazione. Dopo il primo anno di applicazione del presente Accordo, il Comitato dei Ministri riesaminerà tale scala di contributi e deciderà a maggioranza in merito ad ogni idonea modifica a norma dell'articolo 73.

2. Le spese speciali sostenute in relazione ad attività speciali perseguite a norma dell'articolo 65 saranno divise tra i Paesi partecipanti che prendono parte a dette attività speciali nella proporzione che sarà stabilita per accordo unanime tra loro.

3. In base alle norme finanziarie adottate dal Comitato dei Ministri e non oltre il 1° ottobre di ciascun anno, il Direttore esecutivo sottoporrà al Comitato dei Ministri un bilancio preventivo che includerà il fabbisogno di personale. Il Comitato dei Ministri approverà il bilancio a maggioranza.

4. Il Comitato dei Ministri, decidendo a maggioranza, prenderà ogni altra necessaria decisione concernente l'amministrazione finanziaria dell'Agenzia.

5. L'anno finanziario avrà inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun anno finanziario i cespiti e le spese saranno sottoposti a revisione contabile.

ATTIVITÀ SPECIALI

Articolo 65

1. Due o più Paesi partecipanti possono decidere di intraprendere attività speciali, nell'ambito di questo Accordo, al di fuori delle attività che tutti i Paesi partecipanti debbono svolgere secondo quanto previsto dai Capitoli dal I al V. I Paesi partecipanti che non desiderano partecipare a dette attività speciali si asterranno dal prendere parte a dette decisioni e non saranno da esse vincolati. I Paesi partecipanti che intraprendono dette attività ne terranno informato il Comitato dei Ministri.

2. Per la realizzazione di dette attività speciali, i Paesi partecipanti interessati possono concordare procedure di voto diverse da quelle definite negli articoli 61 e 62.

ESECUZIONE DELL'ACCORDO

Articolo 66

Ogni Paese partecipante prenderà i provvedimenti necessari, ivi inclusi i provvedimenti di ordine legislativo, per rendere operante il presente Accordo e le decisioni prese dal Comitato dei Ministri.

CAPITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 67

1. Ogni Stato firmatario notificherà, entro il 1° maggio 1975, al Governo del Belgio che, avendo ultimato le proprie procedure costituzionali, consente ad essere vincolato dal presente Accordo.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore nel decimo giorno seguente il giorno in cui sei o più Stati in possesso almeno del 60 per cento dei voti ponderati combinati di cui all'articolo 62 avranno depositato la notifica del proprio consenso ad essere vincolati o il loro strumento d'adesione.

3. Per ogni Stato firmatario che depositi la propria notifica in epoca successiva, il presente Accordo entrerà in vigore il decimo giorno dopo il giorno del deposito.

4. Dietro richiesta di ogni Stato firmatario il Comitato dei Ministri deciderà a maggioranza di prorogare il limite massimo della notifica oltre il 1° maggio 1975 relativamente a detto Paese.

Articolo 68

1. A prescindere dalle disposizioni dell'articolo 67, il presente Accordo sarà provvisoriamente applicato da tutti gli Stati firmatari, nella misura del possibile, ove ciò non sia in contrasto con la loro legislazione, a partire dal 18 novembre 1974, a seguito della prima riunione del Comitato dei Ministri.

2. L'esecuzione provvisoria dell'Accordo continuerà fino:

— al momento in cui l'Accordo entrerà in vigore per tale Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 67, o

— a 60 giorni dopo che il Governo del Belgio avrà ricevuto notifica che quello Stato non consentirà di essere vincolato dall'Accordo, o

— a che non sia trascorso il termine massimo per la notifica del consenso da parte di quello Stato a norma dell'articolo 67.

Articolo 69

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni dalla data della sua entrata in vigore, dopo di che continuerà ad essere valido salvo e fino che il Comitato dei Ministri non deciderà, a maggioranza, la sua cessazione.

2. Ogni Paese partecipante può porre termine, per proprio conto, alla applicazione del presente Accordo dietro preavviso scritto di dodici mesi al Governo del Belgio e detto preavviso non potrà essere dato prima di tre anni dopo il primo giorno della entrata in vigore provvisoria del presente Accordo.

Articolo 70

1. Al momento della firma, della notifica del consenso ad essere vincolato a norma dell'articolo 67, adesione, o in qualsiasi momento successivo, ogni Stato può dichiarare per mezzo di notifica indirizzata al Governo del Belgio che il presente Accordo sarà valido per tutti o qualunque dei territori per le cui relazioni internazionali è responsabile, oppure per i territori entro le sue frontiere per i cui rifornimenti petroliferi à legalmente responsabile.

2. Ogni dichiarazione, effettuata in base al paragrafo 1, nei riguardi di ogni territorio menzionato in tale dichiarazione, può essere ritirata in base alle disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 2.

Articolo 71

1. Qualsiasi Membro dell'Organizzazione per la cooperazione e sviluppo economici che sia in grado e desideroso di soddisfare le esigenze del Programma potrà aderire al presente Accordo. Il Comitato dei Ministri deciderà a mggioranza su qualsiasi richiesta di adesione.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore per ogni Paese, la cui richiesta di adesione sia stata accolta, nel decimo giorno seguente il deposito del suo strumento di adesione presso il Governo del Belgio, o alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, a seconda di quale data sia posteriore.

3. Fino al 1° maggio 1975 le adesioni possono aver luogo su base provvisoria alle condizioni previste nell'articolo 68.

Articolo 72

1. Il presente Accordo sarà aperto per l'adesione da parte delle Comunità europee.

2. Il presente Accordo non impedirà in alcun modo l'ulteriore esecuzione dei trattati istitutivi delle Comunità europee.

Articolo 73

Il presente Accordo può in ogni momento venire emendato dal Comitato dei Ministri, con decisione unanime. Tale emendamento entrerà in vigore nel modo indicato dal Comitato dei Ministri, con decisione unanime, e con la disposizione che i Paesi partecipanti adempiano le rispettive procedure costituzionali.

Articolo 74

Il presente Accordo sarà soggetto a revisione generale dopo il 1° maggio 1980.

Articolo 75

Il Governo del Belgio notificherà a tutti i Paesi partecipanti l'avvenuto deposito della notifica di consentire ad essere vincolati a norma dell'articolo 67, e di ciascun strumento di adesione, dell'entrata in vigore del presente Accordo, o di ogni emendamento apportato, o di ogni denuncia di esso, e di ogni dichiarazione o notifica ricevuta.

Articolo 76

L'originale del presente Accordo, di cui i testi inglese, francese e tedesco sono parimenti autentici, sarà depositato presso il Governo del Belgio, ed una copia autenticata di esso sarà fornita a ciascuno degli altri Paesi partecipanti dal Governo del Belgio.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a ciò dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Parigi, addì 18 novembre 1974.

(*Seguono le firme*).

ALLEGATO

RISERVE D'EMERGENZA

Articolo 1

1. Le scorte petrolifere totali sono misurate in accordo con le definizioni dell'OCSE e della CEE, modificate come segue:

A) Scorte incluse:

petrolio greggio, prodotti principali e semilavorati tenuti
— nei serbatoi delle raffinerie
— nei depositi
— nei serbatoi di servizio degli oleodotti
— nelle chiatte e nelle bettoline
— nelle navi in navigazione costiera
— nelle petroliere in porto
— nei bunkeraggi presso le navi in navigazione in acque interne
— nei fondi dei serbatoi
— nelle scorte operative
— dai grandi consumatori come richiesto dalla legge o controllato in altra forma dai Governi.

B) Scorte escluse:

a) petrolio greggio non ancora prodotto

b) petrolio greggio, prodotti principali e semilavorati tenuti
— negli oleodotti
— nei carri ferroviari cisterna
— nelle autobotti
— nei bunkeraggi delle navi in navigazione in mare aperto
— nelle stazioni di servizio e distributrici al dettaglio
— da altri consumatori
— nelle petroliere in navigazione
— come scorte militari

2. La parte di scorte petrolifere che può essere accreditata a fronte dell'impegno per le riserve di emergenza relativo ad ogni Paese partecipante è costituita dalle sue scorte petrolifere totali, secondo le definizioni precedenti, meno quelle scorte che tecnicamente possono essere considerate come assolutamente indisponibili anche nell'emergenza più grave. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminerà questo concetto e riferirà sui criteri per misurare le scorte assolutamente indisponibili.

3. Fino al momento in cui non sia stata presa una decisione in proposito, ogni Paese partecipante sottrarrà il 10 per cento delle proprie scorte totali nella misurazione delle proprie riserve di emergenza.

4. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminerà e riferirà al Comitato direttivo circa:

a) le modalità per includere la nafta per usi diversi da benzina per autotrazione ed aviazione nei consumi a fronte dei quali sono misurate le scorte;

b) la possibilità di creare regole comuni per il trattamento dei bunkeraggi marini in caso di emergenza e di includere i bunkeraggi marini nei consumi a fronte dei quali sono misurate le scorte;

c) la possibilità di creare regole comuni concernenti la restrizione della domanda di bunkeraggi per aviazione;

d) la possibilità di accreditare a fronte degli impegni per le riserve di emergenza parte dei quantitativi petroliferi in mare al momento della messa in atto delle misure di emergenza;

e) la possibilità di aumentare le disponibilità in caso di emergenza mediante risparmi nel sistema di distribuzione.

Articolo 2

1. Disponibilità di combustibile sostituibile è definita come il normale consumo petrolifero che può essere sostituito da altri combustibili in caso di emergenza, a condizione che tale disponibilità sia soggetta a controllo del Governo in una emergenza, possa essere resa operativa entro un mese, e che rifornimenti sicuri del combustibile alternativo siano disponibili per l'impiego.

2. I rifornimenti di combustibile alternativo saranno espressi in termini di petrolio greggio equivalente.

3. Le scorte di un combustibile alternativo riservate a scopi di sostituzione possono essere accreditate a fronte dell'impegno per le riserve di emergenza nella misura in cui esse possono essere utilizzate durante il periodo di autosufficienza.

4. La capacità produttiva non utilizzata di un combustibile alternativo riservata a scopi di sostituzione sarà accreditata a fronte dell'impegno per le riserve di emergenza sulla stessa base della capacità produttiva petrolifera non utilizzata, a norma delle disposizioni dell'articolo 4 di questo Allegato.

5. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminerà e riferirà al Comitato direttivo circa:

a) l'adeguatezza del limite di tempo di un mese menzionato al paragrafo 1;

b) le basi per calcolare la disponibilità di combustibile sostituibile, fondata su scorte di un combustibile alternativo, a norma delle disposizioni del paragrafo 3.

Articolo 3

Un Paese partecipante può accreditare a fronte del proprio impegno per le riserve di emergenza le scorte petrolifere tenute in un altro paese a condizione che il Governo di tale altro paese abbia un accordo con il Governo del Paese partecipante in base al quale non porrà alcun impedimento al trasferimento di tali scorte verso il Paese partecipante in una situazione di emergenza.

Articolo 4

1. La capacità produttiva petrolifera non utilizzata è definita come la potenziale produzione petrolifera di un Paese partecipante, in eccesso alla normale produzione petrolifera nell'ambito della propria giurisdizione:

— che sia soggetto a controllo governativo, e

— che possa essere impiegata durante un'emergenza entro il periodo di autosufficienza.

2. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminerà e riferirà al Comitato direttivo circa:

a) il concetto ed i metodi per misurare la capacità produttiva petrolifera non utilizzata di cui al paragrafo 1;

b) l'adeguatezza del « periodo di autosufficienza » come tempo limite;

c) il problema se una determinata quantità di capacità produttiva petrolifera non utilizzata sia di maggior valore per gli scopi della autosufficienza in caso di emergenza della stessa quantità di scorte petrolifere, l'ammontare del possibile credito per la capacità produttiva non utilizzata ed il metodo per il suo calcolo.

Articolo 5

La capacità produttiva non utilizzata, disponibile per un Paese partecipante nell'ambito della giurisdizione di un altro paese può essere accreditata a fronte del proprio impegno per le riserve di emergenza sulla stessa base della capacità produttiva petrolifera non utilizzata presente nell'ambito della propria giurisdizione e soggetta alle disposizioni dell'articolo 4 di questo Allegato, a condizione che il Governo dell'altro paese abbia un accordo con il Governo del Paese partecipante in base al quale non porrà alcun impedimento al trasferimento verso il Paese partecipante di petrolio greggio originato da tale capacità produttiva inutilizzata, in una emergenza.

Articolo 6

Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminerà e riferirà al Comitato direttivo circa la possibilità di accreditare a fronte dell'impegno per le riserve di emergenza di un Paese partecipante, citato nell'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo, investimenti a lungo termine che abbiano l'effetto di ridurre la dipendenza dei Paesi partecipanti dalle importazioni petrolifere.

Articolo 7

1. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminerà e riferirà al Comitato direttivo circa il periodo di riferimento definito all'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo, tenendo particolarmente in conto elementi quali tasso di crescita, variazioni stagionali dei consumi e cambiamenti ciclici.

2. Una decisione del Comitato dei Ministri volta a modificare la definizione del periodo di riferimento citato al paragrafo 1 verrà adottata alla unanimità.

Articolo 8

Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminerà riferendo al Comitato direttivo tutti gli elementi dal Capitolo I al Capitolo IV dell'Accordo per eliminare possibili anomalie matematiche e statistiche.

Articolo 9

I rapporti del Gruppo permanente per i problemi di emergenza relativi agli argomenti menzionati nel presente Allegato saranno sottoposti al Comitato direttivo entro il 1° aprile 1975. Il Comitato direttivo avanzerà proposte adeguate al Comitato dei Ministri il quale, a maggioranza, deciderà su queste proposte non più tardi del 1° luglio 1975 ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 2, del presente Allegato.